SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 agosto 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2013.

Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'art. 13 istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

Visto l'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilità dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalità;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di seguito decreto legislativo n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere *e)*, *f)*, *g)* e, in particolare, l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo n. 229/2011 che dispone che l'obbligo informativo relativo ai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali si intende assolto per i dati già trasmessi verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati confluiscono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7, del decreto legislativo n. 229/2011 che prevede appositi protocolli tra titolari di banche dati finalizzati alla condivisione delle informazioni e all'alimentazione della BDAP;

Vista la Delibera del CIPE n. 124 del 26 ottobre 2012 che prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, al fine di razionalizzare il complesso di tali sistemi attraverso l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, avendo come obiettivi la semplificazione amministrativa, l'eliminazione di invii multipli di dati già forniti ad un soggetto pubblico titolare di sistemi di monitoraggio, il contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilità di errore;

Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» in corso di conversione ed in particolare l'art. 18, comma 2 e comma 11, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nonché delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate e di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2013, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche;

Considerata l'opportunità di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonché la necessità di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche;

Condivisa con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'esigenza di un raccordo delle informazioni presenti nella BDAP e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), prevista dall'art. 6-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006;
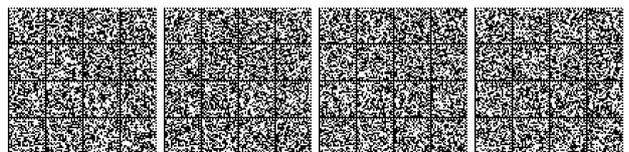
Considerato il Protocollo d'Intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, volto ad assicurare l'attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 229/2011 in merito all'univocità dell'invio dei dati, di cui all'Allegato A del D.M. 26 febbraio 2013, già conferiti alla BDNCP da parte delle Amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche dell'articolo 3

L'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 è sostituito dal seguente:

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 31 dicembre 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 31 marzo 2014 e il 20 aprile 2014.

3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 30 aprile 2014 sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.

4. La periodicità della rilevazione di cui al comma 1 può essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 6

L'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 è sostituito dal seguente:

1. Eventuali modifiche delle tempistiche previste all'art. 3, comma 2, nonché dell'Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Inserimento articolo 3-bis

Dopo l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 è aggiunto il seguente:

Art. 3-*bis*

Avvio fase di sperimentazione

1. Ferme restando le cadenze temporali di cui al presente decreto, a far data dal 30 ottobre 2013 è avviato, in via sperimentale, il monitoraggio delle specifiche opere pubbliche indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, citato in premessa.

2. Il set informativo oggetto di monitoraggio, relativamente alle opere indicate al comma 1, è regolato dall'Allegato A.

Roma, 1° agosto 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

13A06710

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalità

procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 974/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 9/Ric. del 5 gennaio 2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 13 febbraio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 178 del 27 febbraio 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per il progetto valutato nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2008, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura dell'agevolazione stessa;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto indicato nell'allegato elenco è ammesso all'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 206.500,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 14 marzo 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 276

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE /CUP	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	15/09/2008 10:00:01.012 **117** 49787	DAL MASCHIO GROUP S.r.l. **B61C09000160001**	Contratto 1	03881540276 SALZANO VE		**206.500,00**
				Totali (€)	**0,00**	**206.500,00**

13A06634

DECRETO 14 marzo 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 451/Ric. del 1° agosto 2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 13 febbraio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 179 del 27 febbraio 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2009 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriali n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.039.245,68 di cui € 10.329,14 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.028.916,54 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 14 marzo 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 272

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM			RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI / Depressa	15/09/2009	10:00:00.663	**64** 58253	CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTICOLI FRESCHI S.R.L. **B41C11001500001**	Contratto 2	02050160791 VIBO VALENTIA VV		**190.000,00**
PMI / Depressa	15/09/2009	10:00:00.741	**85** 57479	CRATI S.C.R.L. **B21C11001490001**	Assunzione 2	01720070786 RENDE CS	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI / Depressa	15/09/2009	10:00:00.804	**98** 58296	EVERYN S.R.L. **B11C11001210001**	Contratto 2	01455470508 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI		**110.000,00**
PMI / Depressa	15/09/2009	10:00:00.913	**113** 58246	B. C. N. CONCERIE S.P.A. **B31C11001940001**	Contratto 2	00294820501 SANTA CROCE SULL'ARNO PI		**100.000,00**
PMI / Depressa	15/09/2009	10:00:02.163	**147** 57061	SITAL KLIMA INDUSTRIES SRL **B61C11003390001**	Contratto 1	02857590273 MOGLIANO VENETO TV		**206.050,00**
PMI / Depressa	15/09/2009	10:00:02.398	**181** 57125	CLIBER S.R.L. **B21C11001500001**	Contratto 1	03611640289 COLOGNA VENETA VR		**206.550,00**
PMI / Depressa	15/09/2009	10:00:02.398	**184** 56990	A.T.R. ITALIA SRL **B21C11001510001**	Contratto 1	02754600274 PIANIGA VE		**175.000,00**
						Totali (€)	**10.329,14**	**1.028.916,54**

13A06635

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2013.

Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 92, comma 5 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prevede che «i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al predetto art. 16-*ter* nella misura da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 2.582,28, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa»;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2001, in base al quale è stato determinato il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR), concernente il «Riordino del sistema di formazione continua in medicina»;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha stabilito che il sistema di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e, in particolare, ha previsto che la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; che ha inoltre stabilito che la suddetta Commissione svolge le funzioni e i compiti indicati nel richiamato Accordo del 1° agosto 2007 ed è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo;

Visto l'art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce che i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR) concernente «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina-Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti», recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010;

Visto il documento recante i «Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM» approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;

Visto il «Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009», approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010, recante «Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua», con il quale, ai sensi dell'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati fissati i criteri oggettivi per la determinazione del contributo alle spese annuali dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 gennaio 2012, con il quale è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua, secondo la composizione individuata nel predetto Accordo del 1° agosto 2007, come previsto dall'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR) sul documento

recante «il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti»;

Visto, in particolare, che con il richiamato Accordo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno convenuto quanto segue in relazione alle attività previste nello stesso: «Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema»;

Vista la determina della Commissione nazionale per la formazione continua, approvata nella seduta del 7 febbraio 2013, che stabilisce l'importo del contributo alle spese, sulla base di criteri oggettivi mirati a porre in essere misure incentivanti per l'erogazione delle attività di formazione continua;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla predetta proposta, ai sensi dell'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a determinare ulteriori criteri rispetto a quelli individuati con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Contributo

1. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento in qualità di provider per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento al bilancio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti ai sensi dell'art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, dalla Commissione nazionale per la formazione continua:

a) il contributo alle spese annuale, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche che hanno ottenuto il loro accreditamento in qualità di provider per lo svolgimento di attività di formazione continua, è stabilito in Euro 2.582,28;

b) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative a distanza, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è determinato per ogni anno di erogazione secondo i criteri riportati nella Tabella A allegata al presente decreto. Nel caso il provider chiede e ottiene il prolungamento della formazione a distanza per un ulteriore anno, gli importi devono essere ripetuti;

c) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative residenziali, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è fissato in un importo compreso tra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.498,22, secondo i criteri riportati nella Tabella B allegata al presente decreto:

1) il contributo minimo di Euro 258,22 è riferito ad eventi formativi che abbiano ricevuto un'attribuzione di crediti formativi fino a n. 10;

2) il contributo per gli eventi formativi, che abbiano ricevuto un'attribuzione di crediti formativi superiore a n. 10, è determinato maggiorando di Euro 31,00 il contributo minimo di Euro 258,22 per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di Euro 1.498,22. Ai fini del computo del contributo alle spese i crediti formativi devono essere oggetto di arrotondamento: per difetto, se il decimale è inferiore o uguale a 5; per eccesso, se il decimale è maggiore o uguale a 6;

d) il contributo alle spese, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per la formazione sul campo, è equiparato a quello regolato per gli eventi residenziali dalla lettera *c)* del presente comma;

e) il contributo alle spese, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, che si svolgono all'estero è stabilito nella somma di Euro 2.582,28 per ogni singola attività formativa accreditata;

f) il contributo alle spese, dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative miste (blended) - quali eventi composti da moduli di diversa tipologia formativa - promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è calcolato secondo i criteri di seguito illustrati:

1. l'attribuzione dei crediti formativi alle attività formative miste (blended) deve essere effettuata sommando i crediti delle singole tipologie formative che le compongono;
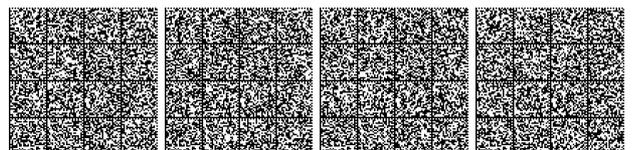
2. il contributo alle spese deve essere calcolato sulla base della tipologia formativa che impegna prevalentemente in termini di ore di apprendimento i partecipanti e deve essere riferito alla totalità dei crediti formativi attribuiti all'evento. Nel caso in cui l'impegno in ore di apprendimento è uguale per due o più tipologie formative comprese nella formazione mista (blended) il contributo alle spese è calcolato applicando i criteri di cui alla Tabella A.

2. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche, accreditate presso le Regioni e le Province autonome, che chiedono l'accreditamento delle singole attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, alla Commissione nazionale per la formazione continua, sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa accreditata, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo alle spese per l'accreditamento di specifiche attività formative, accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche che hanno validato la richiesta di accreditamento in qualità di provider (validazione richiesta) ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per ciascun evento formativo accreditato, è calcolato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il versamento annuale del contributo alle spese ovvero il versamento del contributo di specifiche attività formative, promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e attribuisce validità a tutti gli effetti ai fini dell'accreditamento dei provider e dei crediti formativi erogati. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 2.

Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti e delle specifiche attività formative

1. Il calcolo del contributo alle spese per l'accreditamento nazionale e lo svolgimento delle specifiche attività formative può essere ridotto ove sussistano i criteri indicati nel presente articolo, per i seguenti soggetti:

1) Ministero della salute;

2) Regioni e Province Autonome;

3) Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere;

4) Aziende ospedaliere universitarie;

5) Istituti di ricovero e cura pubblici e privati a carattere scientifico;

6) Istituti zooprofilattici;

7) Altre Amministrazioni Pubbliche dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome;

8) Ordini, Collegi professionali e rispettive Federazioni, nonché Associazioni nazionali maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2006;

9) Società scientifiche.

2. Il contributo alle spese di cui al presente decreto è ridotto di 1/2, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22, se l'evento formativo organizzato dai soggetti di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:

interesse pubblico;

assenza di oneri in capo ai partecipanti;

assenza di sponsor;

aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative.

3. Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza (art.1, comma 1, lettera *b)* e il contributo alle spese relativo alla formazione residenziale, sul campo e mista (art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)* e commi 2 e 3) è ridotto di 1/3, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258, 22, in favore di attività formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa stessa.

4. Il versamento del contributo alle spese annuale ovvero il versamento del contributo di specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e attribuisce validità a tutti gli effetti ai fini dell'accreditamento dei provider e dei crediti formativi erogati. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 3.

Termini e provvedimenti

1. Il contributo alle spese per l'accreditamento dei provider (provvisori o standard) soggetti pubblici o privati e delle società scientifiche è riferito all'anno solare in corso.

2. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche (provider provvisori o standard) che hanno ottenuto il loro accreditamento, sono tenuti al versamento del contributo alle spese - ai sensi dell'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. nella misura indicata all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del presente decreto entro novanta giorni dal

ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio o standard. In caso di accreditamento standard il contributo annuale non deve essere corrisposto nuovamente se il provider ha provveduto al versamento, in veste di provider provvisorio, per lo stesso anno; i successivi termini hanno cadenza annuale e il versamento dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno.

3. I provider provvisori accreditati dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno sono esonerati dal pagamento del contributo annuale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* per l'anno in corso; il versamento del contributo dell'anno successivo a quello dell'accreditamento provvisorio deve essere effettuato nella misura stabilita e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative accreditate dal provider, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti non determinabili *ex ante*.

5. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle società scientifiche per l'accreditamento delle attività formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti, non determinabili *ex ante*.

6. Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione delle misure contenute nella determina della Commissione nazionale per la formazione continua dell'8 ottobre 2010, recepita nell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 Rep. Atti n. 101/CSR.

Art. 4.

Registrazione dei crediti e dei partecipanti agli eventi formativi

1. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti che hanno superato la prova di apprendimento, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* e commi 2 e 3, nonché secondo i criteri stabiliti all'art. 2 del presente decreto.

2. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa residenziale e sul campo, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1,lettere *c)*, *d)*, *f)* e commi 2 e 3, nonché secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 del presente decreto.

3. Per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua, i soggetti pubblici o privati e le società scientifiche sono, pertanto, tenuti - entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'evento formativo di riferimento - ad attenersi ai seguenti criteri:

a) versare il contributo alle spese;

b) registrare i dati relativi al pagamento effettuato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale della formazione continua;

c) inviare, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, alla Commissione nazionale per la formazione continua l'elenco di tutti gli iscritti registrati ai predetti corsi anche se non hanno superato la prova di apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola registrazione all'evento formativo o non sono destinatari dell'obbligo di aggiornamento continuo ai sensi dell'art. 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

d) registrare i dati relativi ai partecipanti che non hanno ricevuto i crediti formativi attribuiti all'evento nella relazione annuale, di cui al richiamato regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009, in un apposito elenco allegato alla relazione stessa, riportando i riferimenti della specifica attività formativa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 222

(Allegato A) **Tabella A**

FAD		
Crediti	Numero partecipanti	Importo
da 1 a 5	da 1 a 500	€ 258,22
	da 501 a 750	€ 850,00
	da 751 a 1000	€ 1.500,00
	da 1001 a 2000	€ 2.100,00
	> 2000	€ 2.582,28
da 5,1 a 10	da 1 a 500	€ 850,00
	da 501 a 750	€ 1.500,00
	da 751 a 1000	€ 2.100,00
	> 2000	€ 2.582,28
da 10,1 a 50	da 1 a 500	€ 1.500,00
	da 501 a 1000	€ 2.100,00
	> 2000	€ 2.582,28

(Allegato B) **Tabella B**

RESIDENZIALE	
Crediti	**Importo**
fino a 10	€ 258,22
da 10,1 a 50	€ 31 per ogni credito eccedente fino al massimo di € 1.498,22

13A06694

DECRETO 25 luglio 2013.

Modifica del decreto 25 giugno 2013 di ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di clorprofam, sulla base del dossier CP 40 AGRO 400 g/l EC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2013 di «Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di clorprofam, sulla base del dossier CP AGRO 400 g/l EC di allegato III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;

Tenuto conto che a seguito della modifica di composizione il prodotto fitosanitario CP 40 AGRO, registrato al n. 10939, a nome dell'impresa Agriphar S.A., è stato riclassificato con il citato decreto 25 giugno 2013;

Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 25 giugno 2013 è stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni di prodotto da commercializzare e da utilizzare anziché quella prevista per lo smaltimento delle giacenze del prodotto fitosanitario stesso;

Ritenuto di dover modificare il decreto 25 giugno 2013 nella parte relativa allo smaltimento delle scorte sostituendo la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali»;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 25 giugno 2013 di ri-registrazione del prodotto fitosanitario CP 40 AGRO, registrato al n. 10939, a nome dell'impresa Agriphar S.A., viene così modificato:

nella parte relativa allo smaltimento delle scorte si sostituisce la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del citato decreto 25 giugno 2013 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data dello stesso decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica all'impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A06680

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 31 luglio 2013.

Criteri, modalità e termini di presentazione delle domande rivolte all'ottenimento del beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati dalle imprese di autotrasporto nell'anno 2012. (Delibera n. 10/2013).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 31 luglio 2013;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del D.L. 28 Dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 40/99, che assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate, destinando alle stesse la somma di Euro 46.481.121,00;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 convertito con modifiche nella Legge 10 agosto 2000, n. 229, che modificando l'art. 45 comma 1 lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha elevato la predetta somma di Euro 46.481.121,00 portandola a Euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 16, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale, a decorrere dall'anno 2003, la somma di euro 67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. DM 0000108 del 29 marzo 2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2012 reg. V - fogl. 631, con la quale sono state adottate le disposizioni in merito all'impiego delle somme stanziate sul capitolo 1330 di cui alla Legge 40/1999 e di quelle che risultassero assegnate nel corso del 2012;

Vista la delibera adottata dal Comitato Centrale per l'Albo n. 06/2013, con la quale in attuazione della citata Direttiva è stato destinato provvisoriamente l'importo di Euro

69.655.325,40, pari al 90% delle risorse assegnate, ai sensi della legge 40/99 e successive modifiche, per gli interventi relativi all'anno 2012 a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali, nonché per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;

Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che può indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di Euro 69.655.325,40, dal quale andrà detratto l'importo per dare copertura alle spese necessarie a rendere operativa la presente delibera, fermo restando quanto previsto dalla citata Direttiva n. 0000202 del 23 maggio 2011 e salve ulteriori somme che dovessero residuare dall'ammontare come sopra preventivato;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato Centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato altresì che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2012;

Visto il capitolo di spesa 1330 "Somma assegnata al Comitato Centrale per I'Albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore nonchè interventi per la sicurezza della circolazione";

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

1.I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e B5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera.

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011 ovvero nel corso dell'anno 2012, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai consorzi ed dalle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell' oggetto l'attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2011 ovvero durante il 2012.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2012, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.

c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea che, alla data del 31 dicembre 2011 ovvero nel corso dell'anno 2012 risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

d) dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2011,ovvero nel corso dell'anno 2012 risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1 Gennaio 2012, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

0,5 per i veicoli Euro 2;

1,5 per i veicoli Euro 3;

2,00 per i veicoli Euro 4 e Euro 5 e superiori;

b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro	Percentuale di riduzione
da 200.000 a 400.000	euro 4,33%
da 400.001 a 1.200.000	euro 6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000	euro 8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000	euro 10,83%
oltre 5.000.000	euro 13%

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1 Gennaio 2012, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 16 settembre 2013 e fino alle ore 14,00 del 16 ottobre 2013 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it..

Allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;

c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale dell'azienda o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgvo 196 del 30.6.2003, l'autore autorizza il Comitato Centrale e la Società Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;

d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.E., il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del Comitato Centrale e con le modalità specificate da detto organismo,

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.

11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2013 (Il numero dell'apparato Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).

In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

a) al prospetto veicoli;

b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lett.a) della delibera;

c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lett. *b)* della delibera;

d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;

potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token *usb)* distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgvo 7 Marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc…). L'apposizione di questa firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del D.P.R del 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato Centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2012, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno 2012, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2013.

17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato Centrale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2012. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2012 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell' art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2012, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti italiani (cooperative, consorzi, società consortili) iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'U.E., titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'U.E., devono specificare nell'apposita maschera, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché il relativo importo venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2012, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera *a)*.

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2012, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi, rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26.

La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2012. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate ed il relativo fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2012, sulla base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

27. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato Centrale.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2013

Il Presidente: AMOROSO

ALLEGATO

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE Sulle EMISSIONI INQUINANTI
(per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 2

91/542 CEE punto 6.2.1.B

94/12 CEE

96/1 CEE

96/44 CEE

96/69 CE

98/77 CE

EURO 3

98/69 CE

98/77 CE rif. 98/69 CE

1999/96 CE

1999/102 CE rif. 98/69 CE

2001/1 CE rif. 98/69 CE

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

2001/100 CE A

2002/80 CE A

2003/76 CE A

EURO 4

98/69 CE B

98/77 CE rif. 98/69 CE B

1999/96 CE B

1999/102 CE rif. 98/69 CE B

2001/1 CE rif. 98/69 CE B

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1

2001/100 CE B

2002/80 CE B

2003/76 CE B

2005/55/CE B1

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

EURO 5

2005/55/CE B2

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

EURO 6

715/2007*692/2008 (Euro 6 A)

715/2007*692/2008 (Euro 6 B)
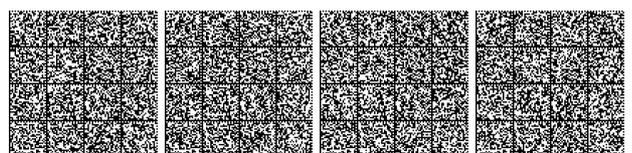
Allegati alla delibera 10/2013 del 31 luglio 2013
Pedaggi autostradali anno 2012

1 Tracciati dei file

Nel caso di compilazione automatica della domanda, per procedere correttamente con l'inserimento dei dati, è necessario trasferire alla procedura pedaggi un insieme di file contenenti tutte le informazioni necessarie (quelle riportate nei vecchi quadri); questi file devono essere organizzati in tabelle contenute in un unico data base che obbligatoriamente deve essere nel formato Microsoft Access ®.

Sul sito del Comitato sono messi a disposizione, con i nomi seguenti, i tracciati dei tre data base necessari alla compilazione delle domande per il 2012:

1. MODELLOCT
2. MODELLOCP
3. MODELLOCTUE

Il primo modello deve essere utilizzato per la presentazione della domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi (**solo imprese italiane**); il secondo per la compilazione della domanda per conto proprio e/o deviazioni obbligatorie in conto proprio (**sia per imprese italiane che estere**), il terzo modello, infine, deve essere utilizzato per la domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi **per le sole imprese estere**.

Prima di passare alla descrizione del tracciato degli archivi, è bene sottolineare il fatto che i data base devono contenere obbligatoriamente le tabelle previste nel modello pubblicato e rispettare i nomi stabiliti.

Può verificarsi il caso che alcune tabelle siano vuote, in quanto all'atto della compilazione della domanda non risulti necessario fornire nello specifico quei dati.
Ad esempio, prendiamo il caso di un impresa in conto terzi che sta presentando domanda di riduzione compensata e non ha effettuato nell'arco dell'anno transiti in conto proprio; in questa ipotesi l'impresa non deve fornire informazioni nella tabella QuadroC (fatturato in conto proprio da detrarre dal fatturato in conto terzi in quanto non esistente).
In tale ipotesi quindi, l'utente, pur non compilando la suddetta tabella, dovrà comunque farla conoscere alla procedura di gestione pedaggi, il data base da trasmettere dovrà cioè contenere sia le tabelle compilate sia quelle vuote.

Ogni data base è organizzato secondo una struttura gerarchica nel quale la "radice" è la tabella CodiceAlbo, questa è una tabella con una sola entrata contenente il codice di iscrizione all'Albo Nazionale dell' impresa (conto terzi) o la licenza (conto proprio ed imprese estere).

Ogni tabella contiene: una chiave primaria che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave) e che viene utilizzata per puntare alla tabella gerarchicamente subito inferiore, più un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella Codice Albo, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave; il campo chiave di ogni tabella è riservato al sistema che provvederà automaticamente al suo aggiornamento quando l'utente inserirà i dati.
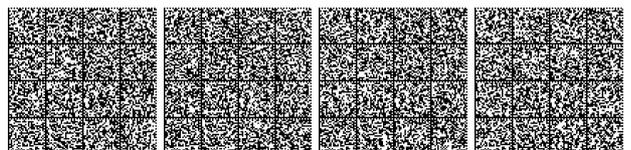
2 ModelloCT

Il "**ModelloCT**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese italiane che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.
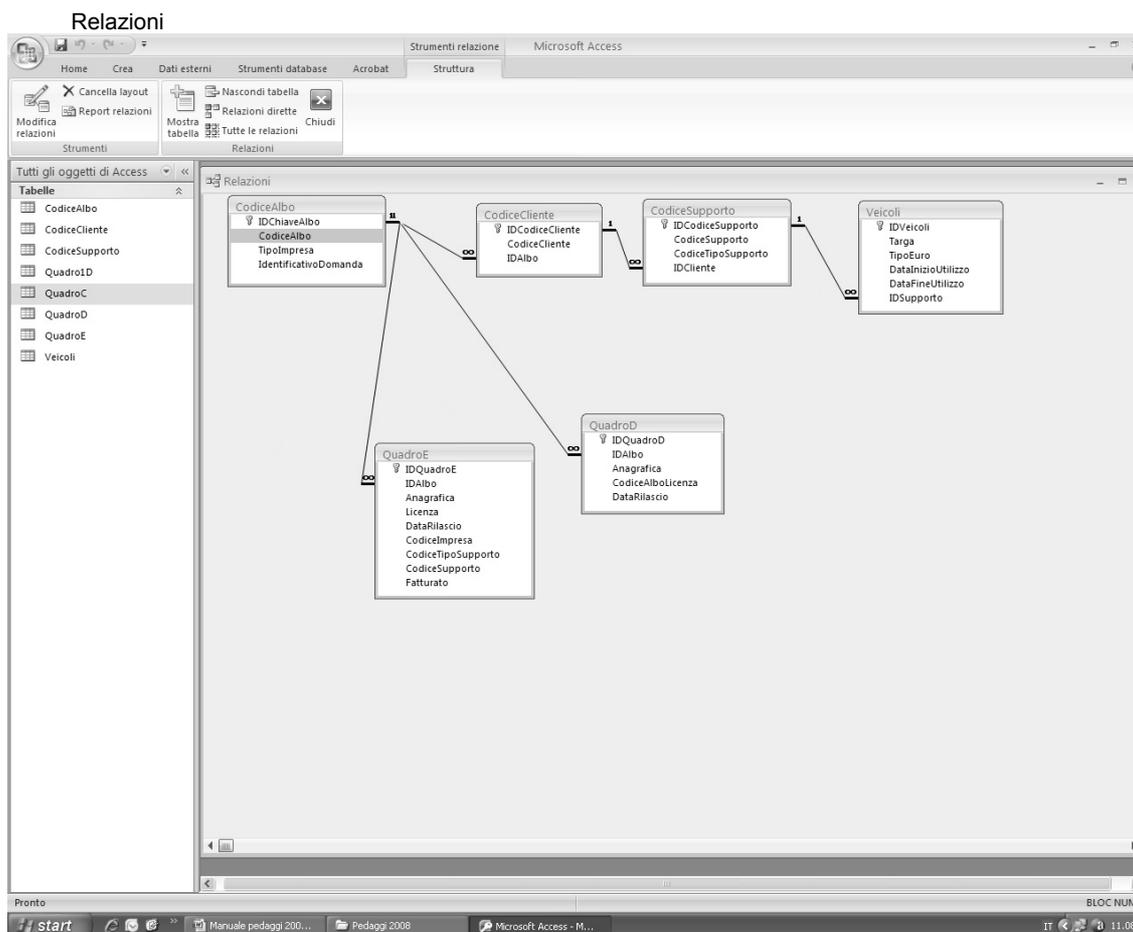
I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. CodiceAlbo
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devono contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote.

Nome Tabella	Dati
CodiceAlbo	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella CodiceAlbo

La tabella CodiceAlbo è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice Albo dell'impresa nel formato riportato nel data base delle imprese e così composto:

PROV(due caratteri) + NUMERO(sette cifre) + CIN (un carattere)

per un totale di su dieci caratteri senza barre e/o spazi es. RM1234567Z.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
CodiceAlbo	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (2)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
DataIscrizioneAlbo (3)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (5)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) identifica il tipo di domanda: 0 (zero) = solo domande per conto terzi; 1=solo domande per deviazioni obbligatorie CT; 2 = entrambe le domande
(5) codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall'impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroC

La tabella QuadroC è una tabella opzionale, da utilizzare per le domande conto terzi per le cooperative/consorzi, con una entrata contenente il fatturato totale relativo ai pedaggi effettuati dai veicoli dei soci per attività diverse dal conto terzi.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroC (1)	Contatore	N/A
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.
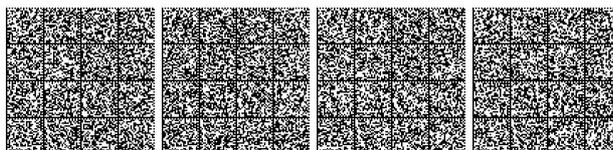
Tabella QuadroD

La tabella QuadroD è una tabella obbligatoria solo per le cooperative/consorzi da utilizzare per il conto terzi, contenente tante entrate quanti sono i soci facenti parte del raggruppamento.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroD (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
CodiceAlboLicenza	Testo	50 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroE

La tabella QuadroE è una tabella utilizzabile per il conto terzi, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare, quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato fatturato in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroE (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
CodiceImpresa (3)	Testo	9 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (4)	Testo	2 caratteri alfanumerici
CodiceSupporto (5)	Testo	20caratteri numerici
Fatturato	Testo	14caratteri numerici
Identificativo (6)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) numero progressivo di 9 caratteri numerici, che costituisce il riferimento alla singola impresa facente parte del consorzio
(4) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(5) codice di 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es:00000000001234567890
(6) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Tabella Veicoli

La tabella Veicoli è una tabella utilizzabile per il conto terzi contenente tante entrate quanti sono i veicoli utilizzati dall'impresa nel corso dell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDVeicoli (1)	Contatore	N/A
Targa	Testo	10caratteri alfanumerici
TipoEuro	Testo	1 carattere numerico
DataInizioUtilizzo (2)	Date/time	N/A
DataFineUtilizzo (3)	Date/time	N/A
IDSupporto (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Prima di procedere con la descrizione delle operazioni di caricamento dei dati è bene soffermarci brevemente sull'organizzazione del prospetto veicoli. Il prospetto veicoli è l'insieme delle tabelle contenente l'elenco dei veicoli utilizzati per i transiti durante l'anno di riferimento, esso è logicamente composto dall'unione delle seguenti tabelle: **CodiceAlbo**; **CodiceCliente**; **CodiceSupporto** e **Veicoli** ed è, come del resto tutto il data base, organizzato secondo una struttura gerarchica nella quale la "radice" è la tabella: **CodiceAlbo** contenente una sola entrata pari al codice di iscrizione all'Albo Nazionale o la licenza dell' impresa.
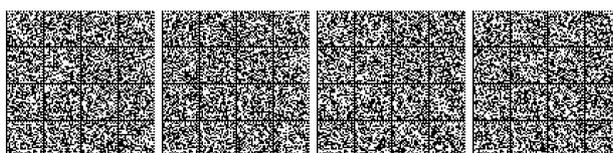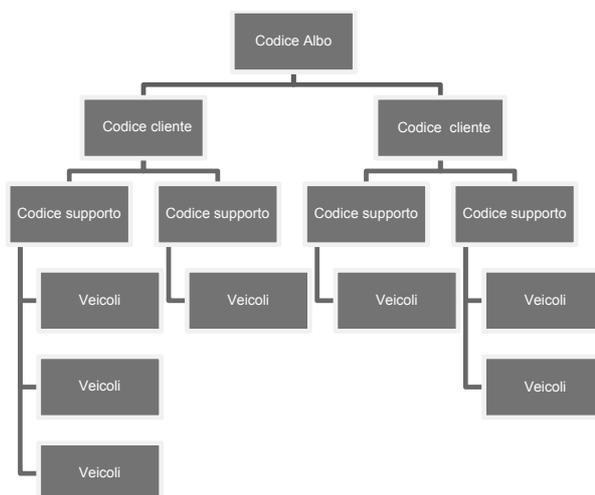
La tabella **CodiceCliente** contiene il codice/i di fatturazione Autostrade appartenenti all'impresa e come si vede dalla schema, un'impresa può possedere uno o più codici clienti; la tabella **CodiceSupporto** contiene il numero ed il tipo di supporto utilizzato dall'impresa nel periodo di riferimento; la tabella **Veicoli** contiene infine le targhe, la relativa categoria ecologica ed il periodo di inizio e fine utilizzo del veicolo.

Tutte le tabelle sono logicamente collegate tra di loro, in particolare ogni tabella contiene: 1) una chiave che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave primaria) e che viene utilizzata come puntamento alla tabella gerarchicamente subito inferiore, 2) un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella **CodiceAlbo**, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave.
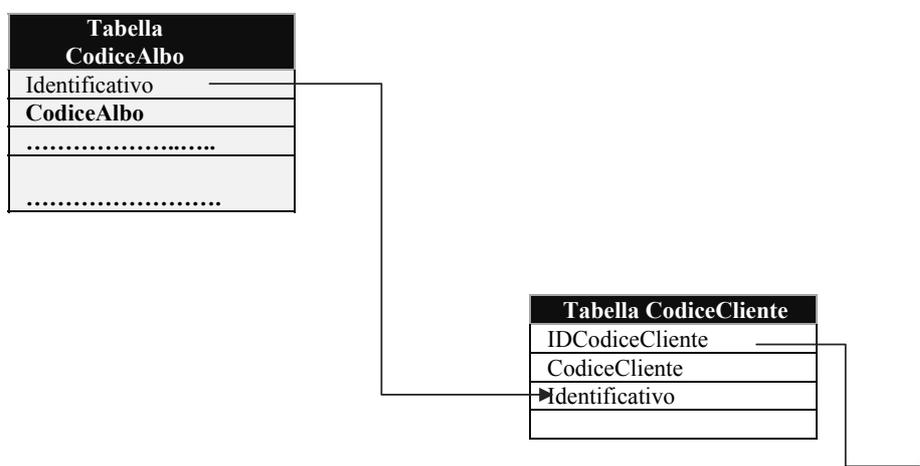
Si ricorda che il prospetto veicoli va compilato per le sole domande conto terzi e conto proprio; non va utilizzato per le deviazioni obbligatorie.

3 ModelloCTUE

Il "**ModelloCTUE**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese estere che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Il data base "ModelloCTUE" contiene, le stesse tabelle (con lo stesso tracciato e nomenclatura) di quelle già analizzate relative alle imprese italiane, di seguito pertanto viene riportata la struttura della sola tabella diversa. *Licenza*

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell'impresa estera.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 0(zero) = solo conto terzi; 1= solo deviazioni obbligatorie; 2 = entrambe le domande

3.1.1 ModelloCP

Il “**ModelloCP**” deve essere utilizzato da tutte quelle imprese sia italiane che estere che presentano domanda rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto proprio.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.
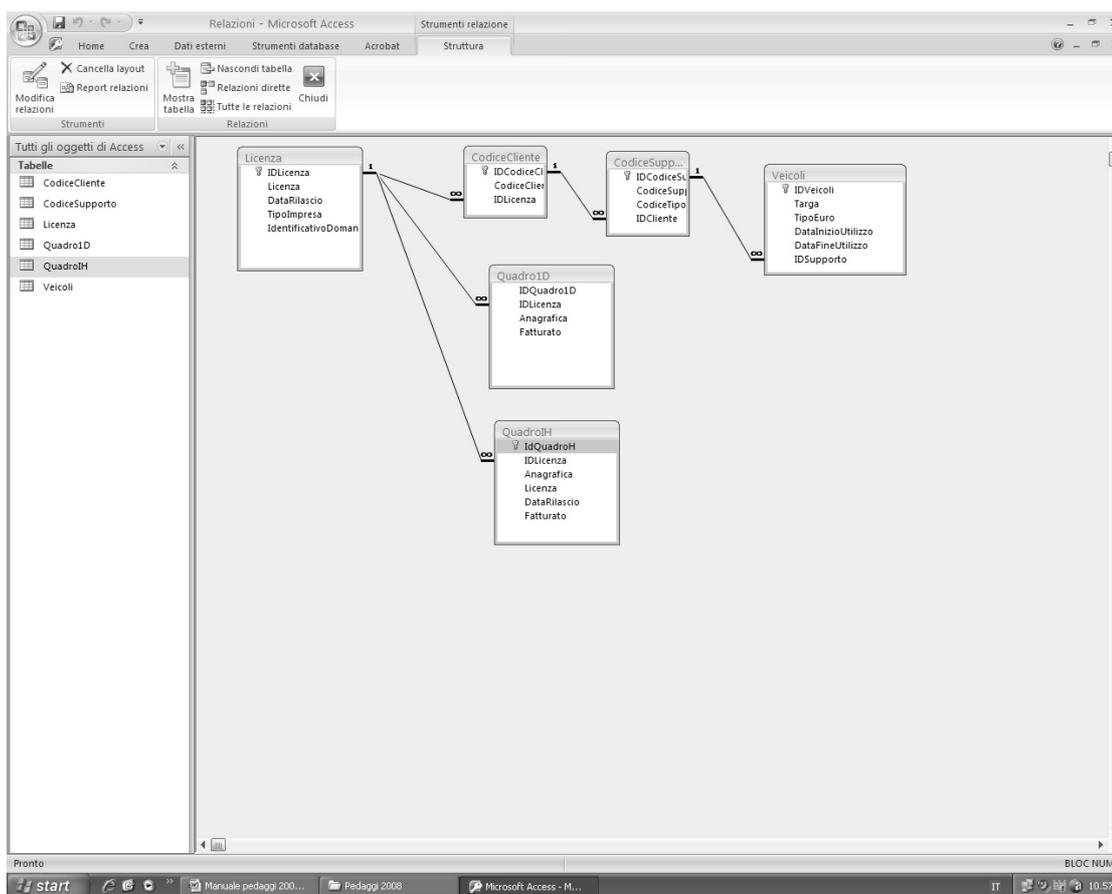
I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroIH
6. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroIH	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell'impresa.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (*)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 3 = solo conto proprio; 4= solo deviazioni obbligatorie CP;
5 = entrambe le domande
(5) Codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall'impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es : € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroIH

La tabella QuadroIH è una tabella opzionale utilizzabile per il conto proprio, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato transiti in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroIH (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Fatturato	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Per quanto riguarda il prospetto veicoli possono ripetersi le considerazioni già effettuate per il conto terzi.

13A06736

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2013.

Modalità applicative ai fini della definizione dell'attestazione di origine dei prodotti della pesca, ai sensi dell'art. 59, commi 14 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 covertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il d.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, avente ad oggetto il "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Visto il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti alimentari";

Visto il Reg. (CE) del 17 dicembre 1999 n. 104/2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la direttiva del 20 marzo 2000 n. 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 2065 del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale, 27 marzo 2002, recante disposizioni in tema di "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo";

Visto il d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, recante "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichetta-

tura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità";
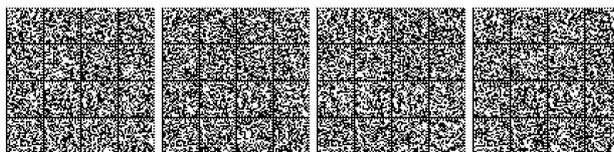
Visto il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148, recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie";

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 che reca le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto 2011, recante "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148";

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2011 con il quale sono state definite le disposizioni attuative degli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione di cui al Reg. (CE) n. 1224/2009 ed al Reg (UE) n. 404/2011;

Visto il d.d. 28 dicembre 2011, n. 155 con il quale sono state individuate le procedure attuative e sono stati adottati i relativi modelli per gli adempimenti degli obblighi di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2011;

Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della L. 4 giugno 2010, n. 96";

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto, in particolare, l'art. 59 del predetto decreto legge relativo a disposizioni urgenti per il settore agricolo;

Considerato che tale articolo, al comma 14, al fine di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, dispone che i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura "prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Visto, inoltre, il comma 15 del suddetto art. 59 che stabilisce che la facoltà di cui al precedente comma 14 può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, da organizzazioni dei produttori o da imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Reg. (CE) n. 1224/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento;

Visto, altresì, il comma 16 del menzionato art. 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ai sensi del quale i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 14 e 15 siano individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini della definizione dell'attestazione di origine;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Vista la notifica n. 2012/0647/I relativa al progetto del presente decreto alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e della direttiva 2000/13/CE;

Considerato che è scaduto in data 21 febbraio 2013 il termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento e non sono stati emessi dai competenti organi comunitari pareri ostativi all'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto definisce le modalità applicative di cui all'art. 59, commi 14 e 15, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa, ai fini della definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 2065/2001.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attestazione di origine: la dicitura "prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia riportata nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore finale;

b) prodotto italiano: i prodotti provenienti dall'attività di pesca professionale esercitata da pescherecci battenti bandiera italiana nelle GSAs di cui all'All. I al presente decreto, ovvero provenienti da impianti di ac-

quacoltura in acque dolci, salmastre o marine del territorio nazionale;
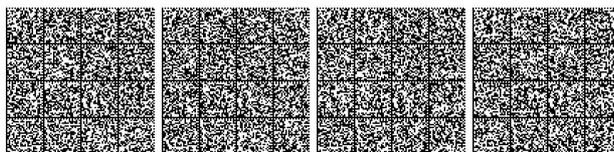
c) vendita al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, le pescherie, i centri di distribuzione all'interno dei supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

d) somministrazione di prodotti della pesca: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

Art. 3.

Attestazione di origine

1. Ferme restando le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 104/2000 e dal relativo Regolamento di attuazione, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti della pesca e intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 59, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 devono attenersi a quanto disposto dai successivi commi del presente articolo ai fini della definizione dell'attestazione di origine.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono acquistare i prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o da organizzazioni dei produttori che registrino nella documentazione prevista dal Reg. (CE) n. 1224/2009 l'indicazione di una delle sottozone FAO espresse con la denominazione delle GSAs di cattura di cui all'Allegato I al presente decreto ovvero da imprese di acquacoltura che forniscano le informazioni relative alla provenienza del prodotto attraverso le registrazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e dalla relativa decretazione attuativa.

3. Fatte salve le esenzioni di cui all'art. 59, terzo paragrafo, del Reg. (CE) n. 1224/2009, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca acquistati da impresa di pesca, anche cooperative, o da organizzazioni dei produttori, sono considerati acquirenti registrati ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e sono pertanto tenuti a rilasciare la nota di vendita prescritta dal medesimo Regolamento, compilata in conformità al modello di cui all'All. C al d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalità previste all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it.

4. Le informazioni relative alla dicitura "prodotto italiano" o ad altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia fornite dai soggetti di cui al comma 1 devono corrispondere con i dati risultanti dalle dichiarazioni relative alle catture e agli sbarchi, compilate in conformità al modello di cui all'All. VI al Reg. (UE) n. 404/2011, rese dalle imprese di pesca, anche cooperative, nonché mediante i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

5. Le informazioni di cui al precedente comma 4 relative ai prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui al comma 1 presso organizzazioni dei produttori devono corrispondere con i dati risultanti dalla dichiarazione di assunzione in carico compilata in conformità al modello di cui all'All. B al d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalità previste all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it.

6. I soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti acquistati da imprese di acquacoltura, ai fini della attestazione di origine, devono fornire le informazioni relative alla provenienza nazionale del prodotto attraverso le registrazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e relativa decretazione attuativa.

7. Le informazioni relative all'attestazione di origine dei prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui al comma 1 presso imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura devono essere riportate nella documentazione commerciale relativa al prodotto prevista dalla vigente normativa.

Art. 4.

Modalità attuative

Le procedure operative di dettaglio nonché la relativa modulistica inerente gli adempimenti previsti dalle disposizioni recate dal presente decreto saranno individuate con provvedimenti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 5.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.it

Roma, 25 luglio 2013

Il Ministro: DI GIROLAMO

ALLEGATO I

Definizione delle Geographical SubAreas GSAs in conformità alla Risoluzione FAO/GFCM/33/2009/2

GSA	AREA
GSA 9	Mar Ligure e Tirreno Settentrionale
GSA 10	Mar Tirreno Meridionale
GSA –11.2	Mar di Sardegna (Orientale)
GSA –17	Mar Adriatico Settentrionale
GSA –18	Mar Adriatico Meridionale (Parte)
GSA –16	Mar di Sicilia Meridionale
GSA –18	Mar Adriatico Meridionale (Parte)
GSA –19	Mar Ionio Occidentale
GSA – 20	Mar Ionio Orientale
GSA – 21	Mar Ionio Meridionale

13A06636

DECRETO 25 luglio 2013.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Eloro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale è stato modificato sopra citato D.M. 16 dicembre 2010;

Visto il Decreto Ministeriale 3 ottobre 1994, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Eloro" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Eloro";

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Siciliana, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini DOC Eloro e Noto, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 "Designazione e presentazione" del disciplinare di pro-

duzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Eloro", al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione "Sicilia" quale unità geografica più ampia;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Eloro" in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Eloro" così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Eloro", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente comma:

«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Eloro", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06676

DECRETO 25 luglio 2013.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Noto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale è stato modificato sopra citato D.M. 16 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Noto" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Noto";

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Siciliana, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini DOC Eloro e Noto, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 "Designazione e presentazione" del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Noto", al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione "Sicilia" quale unità geografica più ampia;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Noto" in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Noto" così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7 "Designazione e presentazione", del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Noto", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente comma:

«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Noto", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06677

DECRETO 25 luglio 2013.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, con il quale è stato modificato sopra citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contessa Entellina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Contessa Entellina»;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione siciliana, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza dell'Associazione tutela dei vini DOP «Contessa Entellina», intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione «Sicilia» quale unità geografica più ampia;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione siciliana sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Contessa Entellina» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Contessa Entellina», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06678

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Pronto Moda Salento - Abbreviato soc. coop. P.M.S. in liquidazione», in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione del liquidatore in data 25 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della "Società Cooperativa Pronto Moda Salento - abbreviato Soc. Coop. P.M.S. in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Regi-

stro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;
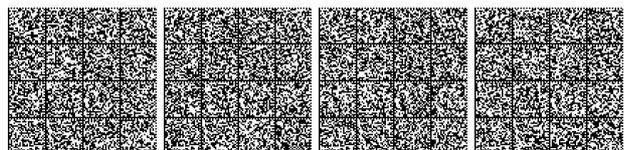
Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 16 maggio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

Art. 1.

La "Società Cooperativa Pronto Moda Salento - abbreviato Soc. Coop. P.M.S. in liquidazione", con sede in Ugento (LE) (codice fiscale 04041090756) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Salvatore De Vitis, nato a Nardò (LE) il 26 febbraio 1969 e domiciliato in Lecce, piazza Mazzini, n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

d'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06675

DECRETO 16 luglio 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n.165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «Le Signorie», con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale;

Visti i successivi decreti di proroga del commissariamento di che trattasi e che si intendono qui richiamati, con particolare riferimento al decreto n. 03/SGC/2013 del 21 gennaio 2013 che ha prorogato il commissariamento sino alla data del 30 giugno 2013;

Esaminate le motivazioni addotte dal Commissario governativo nella richiesta di proroga della gestione commissariale, formalizzata con nota datata 9 luglio 2013;

Considerata l'esigenza di definire i rapporti con la banca finanziatrice dell'intervento, con il comune di Civitella in Val di Chiana e con gli altri soggetti interessati all'intervento edilizio;

Ritenuto che, stante la particolare situazione della società cooperativa, a tutela anche degli interessi pubblici di cui è portatore il comune in Civitella Val di Chiana in cui ha sede l'intervento edilizio, sia opportuno dare ulteriore prosecuzione al commissariamento ai sensi all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Le Signorie», con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) è prorogata fino al 31 ottobre 2013.

Art. 2.

Al dott. Alberto Briccolani (BRC LRT 52S19 A390 *W)* nato ad Arezzo il 19 novembre 1952, residente in Regello (Firenze), via Italo Svevo n. 15, già nominato commissario governativo della suddetta cooperativa, sono confermati i poteri già attribuiti con precedente decreto sino alla data di scadenza indicata all'art. 1.

Art. 3.

Il Commissario governativo ha lo specifico compito di definire la convenzione con il comune di Civitella Val di Chiana e ristabilizzare la situazione economica e finanziaria dell'ente, ovvero, qualora tale obiettivo non sia raggiungibile, come previsto dalle circolari n. 80/1980 e

n. 28283 del 15 ottobre 2008, dovrà formalizzare entro i termini di scadenza del mandato di cui all'art. 1 la proposta di adozione dell'idoneo provvedimento sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A06679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2013.

Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite ai clienti all'interno dei gruppi bancari e "tracciabilità" delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte. (Provvedimento n. 357).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") e, in particolare, l'art. 154, comma 1, lett. *c)* e *h)*;

Visto il provvedimento n. 192 adottato dal Garante in data 12 maggio 2011, recante "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2011 e sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1813953; di seguito, provvedimento n. 192/2011);

Viste le richieste di chiarimento formulate dall'Associazione bancaria italiana (di seguito, *ABI)* in ordine ad alcuni aspetti regolati dal suddetto provvedimento;

Viste le note dell'11 dicembre 2012 e 29 aprile 2013, con le quali ABI ha chiesto a questa Autorità un differimento del termine per l'implementazione delle misure prescritte con il provvedimento n. 192/2011;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con il provvedimento n. 192/2011, l'Autorità, nel prescrivere ai titolari del trattamento di adottare misure necessarie per tracciare le operazioni bancarie effettuate dagli "incaricati del trattamento" sui dati bancari dei clienti (anche occasionali), ha rimesso agli stessi "titolari" la discrezionalità nell'individuare le soluzioni organizzative più idonee per la relativa implementazione.

Ciononostante, essendo stati sollevati dagli operatori di settore, attraverso ABI, dei dubbi interpretativi riguardo ad alcuni aspetti regolati dal suddetto provvedimento, questa Autorità intende rendere alcuni chiarimenti al riguardo.

1.1. Ambito oggettivo di applicazione del provvedimento.

Come noto, il tracciamento riguarda le operazioni bancarie sia di tipo dispositivo, sia di semplice visualizzazione effettuate utilizzando informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale del cliente.

Quindi, nell'ambito di applicazione del provvedimento, rientrano, in primo luogo, le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento dell'attività bancaria in senso stretto, e cioè "la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito" (art. 10, comma 1 del d.lg. 385/1993 - Testo Unico Bancario).

Per quanto concerne, poi, le attività genericamente indicate dall'art. 10, comma 3 del T.U.B. – che consente alle banche di svolgere anche "ogni altra attività finanziaria" -, possono sorgere incertezze riguardo a quali operazioni siano effettivamente riconducibili a detta attività, non solo in ragione dell'ampiezza di tale definizione, ma anche del continuo sviluppo del mondo bancario che, attualmente, sia per scelta imprenditoriale, sia per le nuove richieste provenienti dalla clientela, offre nuove tipologie di servizi e di prodotti.

In proposito, va rilevato che per "altre" attività finanziarie debbono intendersi essenzialmente le "attività ammesse al mutuo riconoscimento" (e cioè quelle che possono essere svolte dalle banche comunitarie in tutti gli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine), indicate all'art. 1, comma 2, lett. *f)* del TUB (con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989), a cui le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia fanno riferimento ai fini dell'individuazione della "attività fi-

nanziaria". Quindi si deve ritenere che siano soggette all'applicazione del provvedimento n. 192/2011 anche le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento di detta attività.

Tuttavia, poiché nell'ambito dell'elenco delle attività indicate dal citato art. 1, comma 2, lett. *f)* del TUB rientrano anche attività che esulano dalla logica di applicazione del provvedimento n. 192/2011 (ad es. locazione di cassette di sicurezza, servizi di informazione commerciale, ecc.), spetta ai titolari del trattamento effettuare un'ulteriore valutazione per riservare il tracciamento a quelle sole operazioni che effettivamente comportino l'accesso dei loro incaricati ad informazioni riferibili alla situazione economica e patrimoniale dei singoli clienti.

Inoltre, con più specifico riferimento al concetto di "dato bancario", utili indicazioni possono essere rinvenute in alcune pronunce adottate dal Garante (v. tra gli altri, la deliberazione 25 ottobre 2007 "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario", doc. web n. 1457247; provv. 17 luglio 2008 in tema di "accesso ai dati personali del de cuius", doc. web n. 1541439), ove sono indicati come "dati bancari", tra gli altri, quelli contenuti negli estratti conto, quelli afferenti alle movimentazioni bancarie, le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate sul conto corrente del cliente, nonché le operazioni richieste dal cliente nell'ambito di prestazioni ed attività connesse ai rapporti contrattuali.

1.2. Ambito soggettivo di applicazione del provvedimento.

Il provvedimento trova applicazione nei confronti delle banche, incluse quelle facenti parte di gruppi, e delle società che appartengono agli stessi gruppi, anche se diverse dalle banche, qualora i relativi "incaricati", per il tipo di attività loro richiesta, accedano ad informazioni in grado di rivelare lo stato patrimoniale e contabile del cliente. Pertanto, si chiarisce che laddove nel provvedimento n. 192/2011 viene utilizzato il termine "dipendenti", lo stesso dev'essere interpretato alla stregua di "incaricati del trattamento" (art. 4, comma 1, lett. *h)* del Codice).

Le misure in questione, inoltre, debbono essere osservate pure dalle società che operano in outsourcing - anche quando non appartengono al gruppo bancario - allorché l'attività esternalizzata sia connessa all'esecuzione di rapporti contrattuali (intercorrenti tra banca e cliente) e richieda l'utilizzo di funzioni applicative a supporto dell'operatività bancaria.

In questa ottica, invece, debbono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i soggetti che, come le c.d. banche depositarie, hanno il compito di custodire gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di un fondo comune di investimento (società di gestione del risparmio-SGR): in tal caso, infatti, è la stessa SGR ad essere cliente della banca depositaria, la quale, non effettuando un trattamento dei dati bancari del singolo cliente, non ha la possibilità di conoscere lo stato economico e patrimoniale del medesimo.

Analogamente, non sono soggette a tracciamento le attività effettuate dalle società di assicurazione - ancorché facenti parte del gruppo bancario - purché le operazioni di trattamento poste in essere dai relativi incaricati non comportino l'accesso ai dati bancari dei clienti.

2. Rapporti tra il provvedimento n. 192/2011 e il provvedimento sugli "amministratori di sistema".

In riferimento al rapporto intercorrente tra il provvedimento n. 192/2011 e quello relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", adottato dal Garante in data 27 novembre 2008, si chiarisce che quest'ultimo non ha introdotto obblighi di tracciamento delle operazioni compiute da coloro che rivestono tale funzione, essendosi limitato a prescrivere la tenuta dei log di accesso ai sistemi (ovvero i log del sistema di autenticazione informatica) garantendo requisiti di integrità e conservazione, lasciati - al di là di indicazioni minime - alla valutazione dei singoli titolari. Pertanto, non è obiettivo del provvedimento n. 192/2011, rivolto alle banche, realizzare forme di controllo più dettagliato sull'operato degli amministratori di sistema nel settore bancario, in quanto gli obblighi di tracciamento devono essere riferiti ai soli addetti a funzioni applicative dei sistemi informativi.

3. Accesso massivo ai dati della clientela.

In caso di accesso massivo ai dati della clientela, si chiarisce che il trattamento deve riguardare i dati relativi all'incaricato che ha effettuato la query, la data, l'ora e il dettaglio della relativa richiesta; inoltre, dal dettaglio di quest'ultima deve risultare possibile verificare se la posizione di un cliente sia stata oggetto di attenzione nell'ambito di una query che abbia prodotto risultati riferibili a più soggetti o a più rapporti.

4. Richiesta di proroga.

Il provvedimento n. 192/2011, anche in adesione alle richieste avanzate dagli operatori di settore, ha fissato per l'adeguamento alle misure prescritte il termine di 30 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 3 giugno 2011 (*G.U.* n. 127 del 3 giugno 2011).

Successivamente, con note dell'11 dicembre 2012 e 29 aprile 2013, ABI ha chiesto a questa Autorità di "valutare l'opportunità di prorogare il termine per l'adeguamento alle misure "necessarie" dettate dal provvedimento, fissandolo al 3 dicembre 2014".

A sostegno di tale richiesta, è stato rappresentato che l'attuazione di tali misure si sarebbe rivelata più complessa del previsto, anche in ragione delle incertezze interpretative che avrebbero impedito di pervenire ad una "cor-

retta e sostenibile implementazione" del provvedimento n. 192/2011.
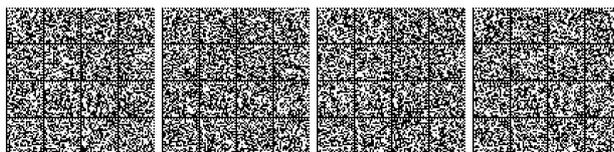
Al riguardo, nel prendere atto delle riferite circostanze e, segnatamente, delle rappresentate, obiettive difficoltà degli operatori ad ultimare l'implementazione delle complesse misure imposte, si ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata da ABI, differendo al 3 giugno 2014 il termine precedentemente fissato al 3 dicembre 2013. L'entità di tale differimento, del resto, non pregiudica il raggiungimento in tempi brevi della piena tutela dei diritti degli interessati e, al contempo, la realizzazione del livello di sicurezza delle informazioni bancarie che l'implementazione del sistema è volta a garantire.

Ciò premesso,

IL GARANTE

- ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *h)* del Codice, stabilisce che nell'implementazione delle misure indicate nel provvedimento del 12 maggio 2011, i titolari del trattamento tengano conto delle indicazioni fornite con il presente provvedimento (punti 1.1; 1.2; 2; 3);

- ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)* del Codice, a parziale modifica del provvedimento n. 192/2011, dispone di prorogare al 3 giugno 2014 il termine precedentemente fissato per completare l'attuazione delle prescrizioni indicate al punto 1. del provvedimento stesso (punto 4).

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2013

Il Presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

13A06804

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 febbraio 2013, n. **5**.

Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Alle province

Ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione autonomie locali

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo-economia

All'Ufficio legislativo-finanze

All'ISTAT

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Al CINSEDO

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

D.1 Fondo svalutazione crediti

D.2 Fondo pluriennale vincolato

D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO

E.1 Contenimento del debito

E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

E.3 Contenimento della spesa

F. PATTI DI SOLIDARIETÀ

F.1 Patto regionale verticale

F.2 Patto regionale verticale incentivato

F.3 Patto regionale orizzontale

F.4 Patto orizzontale nazionale

F.5 Patto regionale integrato

F.6 Tempistica

G. MONITORAGGIO

H. CERTIFICAZIONE

H.1 Prospetti allegati alla certificazione

H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario *ad acta*

H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio

b) Limiti agli impegni per spese correnti

c) Divieto di ricorrere all’indebitamento

d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale

e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

I.4 L'attività di controllo della Corte dei conti

L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2013-2015

M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

PREMESSA

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per il triennio 2013-2015, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali – nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria – è perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95[1], come modificato dall'articolo 1, commi 119 e 121 della legge di stabilità 2013, che prevede:

-al comma 6 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, esclusi quelli di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74[2], per l'importo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Per gli anni 2013 e 2014, le predette riduzioni hanno trovato opportuna considerazione nel percorso finalizzato alla revisione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011[3], operata dal comma 380 dell'articolo unico della legge n.228 del 2012 che, in particolare, prevede l'attribuzione ai comuni anche del gettito della predetta imposta prima riservato allo Stato (al quale resta attribuito il solo gettito IMU ad aliquota base sui fabbricati classificati nella categoria catastale D), nonché la costituzione del fondo di solidarietà comunale;

-al comma 7 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle Province della regione Siciliana e della Sardegna di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Una novità significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2013, introdotta dall'articolo 1, comma 432, della legge di stabilità 2013, è rappresentata dall'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo, individuata nella

---

[1] Il decreto legge n. 95 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
[2] Il decreto legge n. 74 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successivamente modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
[3] Il decreto legge n. 201 del 2011 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007-2009 in luogo del triennio 2006-2008.

L'aggiornamento della base di calcolo introduce un elemento implicito di valutazione della virtuosità degli enti atteso che, in base al predetto aggiornamento, agli enti locali che hanno ridotto gli impegni di spesa corrente nell'esercizio 2009 è attribuito un obiettivo minore rispetto a quello attribuito agli enti che hanno, invece, incrementato la spesa corrente nello stesso anno.

La legge di stabilità 2013 ha confermato il meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011[4], come riproposto dall'articolo 1, comma 428 della legge di stabilità 2013, ha infatti disposto che, anche per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri, inoltre, il richiamato comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha introdotto un correttivo, finalizzato a considerare anche la realtà socio-economica dei singoli enti locali, mediante la valutazione dei due seguenti indicatori: valore delle rendite catastali e numero di occupati.

Infine, il novellato comma 2 dell'articolo 20 ha, altresì, stabilito che, al fine della definizione della virtuosità, non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente elencati dallo stesso comma.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è disposta l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. Da quest'anno, infatti, sono assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, si fa presente che, per rispondere a specifiche esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle già previste per il patto 2012.

Infine, sono confermate, per il 2013, le disposizioni in materia di "patto regionalizzato verticale ed orizzontale" grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono

---

[4] Il decreto legge n. 98 del 2011 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.

Inoltre, i commi 122 e seguenti, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, confermano, estendendolo anche alle province, il cosiddetto "patto regionale verticale incentivato" introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. È prevista, infatti, l'erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni destinano il contributo all'estinzione anche parziale del debito.

L'introduzione del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, è, invece, posticipata di un anno, a seguito della modifica di cui all'articolo 1, comma 433, lettera a), della legge di stabilità 2013.

Infine, l'articolo 1, comma 437, della legge di stabilità 2013, conferma, anticipandone l'attuazione, il "patto nazionale orizzontale" introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012[5]. A differenza dell'anno 2012, non è più prevista l'attribuzione di un contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari.

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

A decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.

---

[5] Il decreto legge n. 16 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successivamente modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 437, della legge di stabilità 2013.

Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2013 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2011, risulti superiore a 1.000 abitanti.

Pertanto a tali enti dal 1° gennaio 2013 si estende il regime in materia di spese di personale vigente per tutti gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno. In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali.

Gli enti locali che, a partire dal 2013, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo web *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente Circolare. Per gli altri enti locali già accreditati non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

Si segnala che la *password* scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e *password*, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011[6] prevede, inoltre, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del richiamato decreto legge n. 138 del 2011.

In particolare, il comma 1 dispone che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78[7] e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni.

Saranno, infine, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, non appena ne saranno definite le modalità con apposito decreto interministeriale, le aziende speciali e le isti-

[6] Il decreto legge n. 138 del 2011 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
[7] Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

tuzioni (articolo 114, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)[8] – ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie – e le società cosiddette 'in house', titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138[9], secondo le modalità definite in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112 del 2008[10].

A.1 Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2010, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2010 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2011.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

L'articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, implica, diversamente dall'anno precedente, l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2013, le regole del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti commissariati di cui al citato articolo 143.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico è assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009.

---

[8] Il comma 5-bis, dell'articolo 114, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato introdotto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[9] Il decreto legge n. 138 del 2011 è stato convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

[10] Il decreto legge n. 112 del 2008 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

A.3 Roma capitale

In considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, l'articolo 1, comma 112, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), e l'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), hanno previsto una particolare procedura concordata, tra il comune di Roma e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle modalità di partecipazione al patto di stabilità interno del comune di Roma, da adottare nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 relativamente al nuovo ordinamento di Roma Capitale.

Tenuto conto che il nuovo ordinamento di Roma Capitale, di cui al summenzionato articolo 24 della legge n. 42 del 2009, ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, rubricato "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale", le precitate disposizioni di carattere transitorio sono da ritenere superate.

In particolare, la nuova procedura per la determinazione del concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, definita dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.61 del 2012, prevede che Roma Capitale concordi, entro il 31 maggio di ogni anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze le modalità, nonché l'entità, del concorso alla realizzazione dei predetti obiettivi.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco deve trasmettere la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

Circa i contenuti del patto concordato tra lo Stato e il comune di Roma, il successivo comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno:

- le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 2012;

- le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal riguardo, si rap-

presenta però che il disposto di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 61 del 2012, in materia di determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, non ha ancora avuto attuazione, né tantomeno sono state appostate nella legge di stabilità risorse da destinare allo scopo. Pertanto, allo stato non è possibile procedere all'esclusione delle spese in questione.
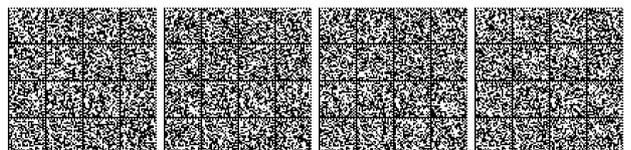
B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2013-2015

B.1 Indicazioni generali

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 propone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'inserimento nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno dell'avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2007-2009, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dai commi 2 e 6 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012, come modificati, rispettivamente, dai commi 432 e 431 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013.

Le percentuali sono le seguenti:

● per le province, pari a 18,8%, per il triennio 2013-2015;

● per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 14,8%, per il triennio 2013-2015;

● per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 12% per l'anno 2013 e pari a 14,8% per il biennio 2014-2015.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi.

Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dal comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come sostituito dal comma 428, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.

A seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 31[11] della legge n. 183 del 2011, il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, dispone che, sulla base dei parametri di virtuosità di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, gli enti che risultano collocati nella classe degli enti virtuosi conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

- per le province pari a 19,8%, per il triennio 2013-2015;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,8%, per il triennio 2013-2015;

[11] Il comma 5 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011 è stato abrogato dal comma 430, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013.

● per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 13% per l'anno 2013 e pari a 15,8% per il biennio 2014-2015.

Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2013-2015, la Ragioneria Generale dello Stato, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministero dell'economia e finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilità interno *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*, un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2013-2015. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo.

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2013-2015 è costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/13/P e OB/13/C5000 e OB/13/C1000 relative, rispettivamente, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti.

Successivamente alla pubblicazione del decreto relativo alla determinazione degli obiettivi di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sarà accessibile, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto precompilato che ciascun ente potrà consultare per conoscere il proprio obiettivo.

B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi

Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media

Il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2013	**Biennio 2014-2015**
Province	18,8%	18,8%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	14,8%	14,8%
Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti	12%	14,8%
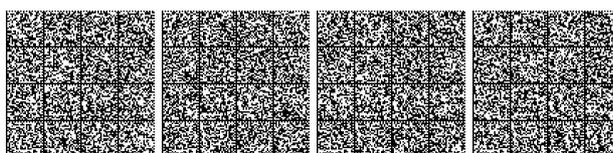
Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2007, 2008 e 2009.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 dell'articolo 14 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro

dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

A seguito dell'esclusione, dal calcolo delle predette riduzioni delle spettanze dei comuni, dei contributi in conto capitale assegnati direttamente ai comuni beneficiari disposta dall'articolo 6, comma 15-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le riduzioni delle risorse per i comuni sono state aggiornate con decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012.

Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO: premialità in base alla "virtuosità" e alla partecipazione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili

Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti "non virtuosi".

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei parametri individuati dal comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero.

I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore all'1% della spesa media registrata nel triennio 2007-2009.

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità 2013, con decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli

enti assumano l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2013, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quello degli enti non virtuosi.

Per l'anno 2013, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si suggerisce che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18, dell'articolo 31, della legge di stabilità 2012,deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto), sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali massime di cui al comma 6 del citato articolo 31. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l'eventuale rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2, dell'articolo 31, per gli enti non virtuosi.

Nell'ultima sottofase 3-C, è definita la riduzione prevista per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2013, ripropone, infatti, anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi dei predetti enti da attribuire secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale).

La legge di stabilità 2013 ha riproposto per il 2013:

1. la disposizione recata dal comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilità 2013);

2. il cosiddetto patto verticale incentivato, previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013).

Resta, inoltre, vigente il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n.16 del 2012.

Le citate disposizioni saranno trattate, nel dettaglio, al successivo paragrafo F.

Il saldo obiettivo 2013 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto di solidarietà. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2013, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero per il patto nazionale orizzontale.

Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO

Gli obiettivi così definiti possono essere ulteriormente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna.

In base all'articolo 1, comma 384, della legge di stabilità 2013, per gli anni 2013 e 2014 la sanzione verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato.

Si rinvia al paragrafo B.4 circa la descrizione puntuale delle due predette riduzioni, i cui importi trovano evidenza nella Fase 5 del prospetto di calcolo degli obiettivi.

B.3 Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19).

Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Ne consegue, tra l'altro che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.
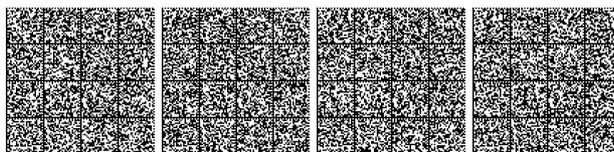
B.4 Riduzione degli obiettivi annuali

Come anticipato, anche per il 2013 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Il predetto comma 438 ha precisato, con interpretazione autentica, che gli effetti finanziari destinati alla riduzione di cui al comma 122 in parola sono soltanto quelli connessi alle sanzioni irrogate agli enti che non abbiano conseguito l'obiettivo fissato dal patto, con esclusione di quelle irrogate a seguito di violazioni formali delle norme sulla comunicazione della certificazione.

Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web quando verrà definita, con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.

Inoltre, il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2013, ripropone anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e trova riscontro nella fase 3-C del prospetto degli obiettivi.

Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista, per i soli comuni, dal comma 6-bis, dell'articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il comma 6-bis ha previsto, per i comuni soggetti al patto di stabilità interno 2012, la non applicazione della riduzione di cui al comma 6 del citato decreto legge n. 95 del 2012 relativa al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. La *ratio* di tale norma è quella di ridurre l'esposizione
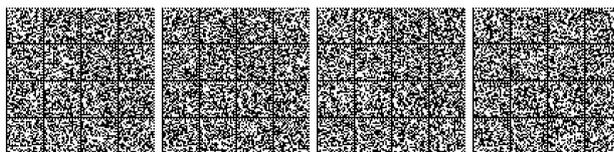
debitoria dell'ente, ma non anche quella di consentire un miglioramento del saldo finanziario 2012. Infatti, il comma 6-bis prevede che tale minore riduzione, i cui importi, imputati a ciascun Comune, sono stati individuati con decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2012, fosse irrilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e finalizzata esclusivamente all'estinzione del debito inclusi gli eventuali indennizzi dovuti.

Ciò posto, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito dovranno essere comunicate al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2013, secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto del predetto Ministero, e recuperate nell'anno 2013. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine perentorio, la somma verrà recuperata per l'intero ammontare.

Al fine di evitare che la restituzione gravi sull'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2013, sarà operato, per l'importo corrispondente al recupero effettuato dal Ministero dell'interno, un miglioramento dell'obiettivo programmatico di ciascun ente coinvolto. In altre parole, le eventuali minori entrate connesse al predetto recupero saranno compensate da una riduzione dell'obiettivo. A tal fine, nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, è stata prevista un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'interno.

Si ritiene utile segnalare, infine, che, anche per l'anno 2013, ai comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, non si applicano le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012[12]. Ne consegue, pertanto, che, per tali enti, il richiamato comma 6-bis e, quindi, l'eventuale miglioramento dell'obiettivo 2013 a compensazione del recupero delle somme non utilizzate per l'estizione anticipata del debito, non trova applicazione.

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropongono, nuovamente, l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente. A tali esclusioni se ne aggiungono altre introdotte dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nonché dall'articolo 1, comma 283, della legge di stabilità 2013.

[12] Articolo modificato dal comma 2, dell'articolo 11, del decreto legge n. 174 del 2012, per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.
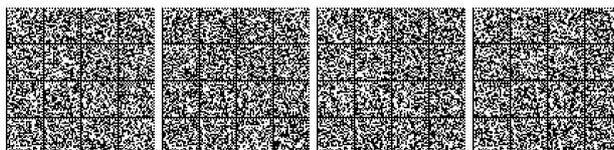
Il successivo comma 17 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno precedenti alla legge di stabilità 2012 e non previste espressamente dalla stessa.

Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purché registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali – effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corren-

te) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
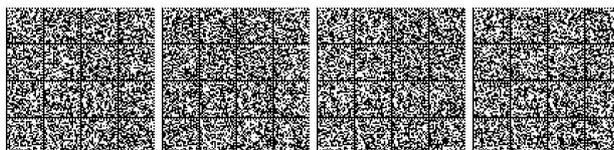
L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché l'effettiva emanazione delle ordinanze.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 31, contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione ad una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto di esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente Circolare).

Con riferimento all'esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, il comma 8-bis dell'articolo 31[13] prevede che, con apposita legge, le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province per eventi calamitosi, per i quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato comma 8-bis prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi calamitosi, ma finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati. È importante sottoli-

[13] Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2012, n. 100.
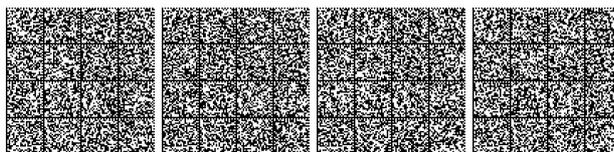
neare che l'esclusione di cui al comma 8-bis richiede espressamente una specifica previsione normativa. Pertanto, la stessa esclusione potrà essere operata solo quando sarà emanata la norma richiesta.

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

Il comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1[14] ha disposto l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343[15], che aveva equiparato la dichiarazione di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi connessi alla dichiarazione di stato di emergenza.

Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 1 del 2012.

Si rammenta che per le predette operazioni l'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente Circolare).

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese con-

[14] Il decreto legge n. 1 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
[15] Il decreto legge n. 343 del 2001 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
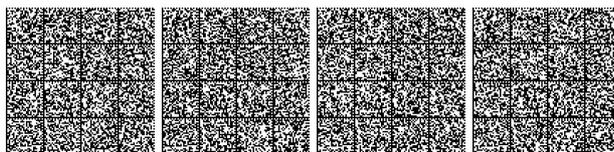
nesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

La ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse stesse.

Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito si precisa che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.
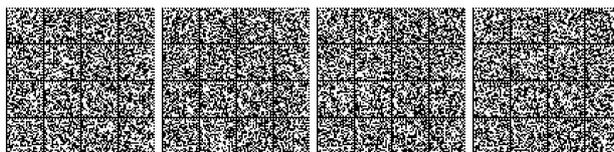
Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, articolo 31, legge n. 183 del 2011).

Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.

C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per calamità naturali, grandi eventi e risorse provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie.

Risorse di parte corrente:

1. L'ente negli anni 2009-2012 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2013, 2014, 2015 etc.);

2. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2012; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2014, 2015; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2014, 2015.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente negli anni 2009-2012 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2013, 2014, 2015 etc.);
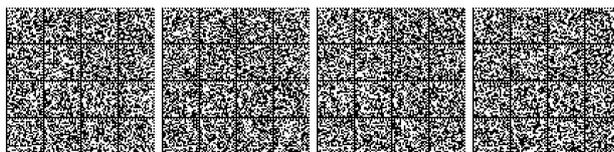
2. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio negli anni 2009-2012; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2014 e 2015; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2014 e 2015.

Si ribadisce, inoltre, che le deroghe di cui ai precedenti tre paragrafi non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

Qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le predette risorse nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Tale precisazione si rende necessaria atteso che l'esclusione delle entrate correlate alle suddette tipologie di spesa è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 “Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico”.

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.

Come già ribadito l'anno scorso, trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.
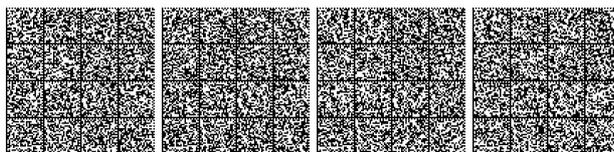
Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

C.6 Altre esclusioni

Nel premettere che non è stata più riproposta l'esclusione, prevista per l'anno 2012 dal comma 13 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inerente gli investimenti in conto capitale e le risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila, si riportano, di seguito, le altre esclusioni:

a) Risorse connesse all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno 2013, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché quelle per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

Anche per il 2013 l'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro (comma 14, articolo 31, legge n. 183 del 2011).

b) Federalismo demaniale

Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, confermando quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato.

Conseguentemente, in assenza dell'emanazione delle predette disposizioni attuative, il richiamato comma 15 non è destinato a trovare applicazione operativa.

c) Investimenti infrastrutturali

Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Affinchè possa essere emanato il predetto decreto interministeriale attuativo della presente norma, è necessario che gli enti comunichino ai richiamati dicasteri le dismissioni effettuate nonché i relativi incassi. Sulla base di tali comunicazioni con il citato decreto sono assegnati a ciascun ente territoriale beneficiario gli importi da escludere dal patto di stabilità interno; importi che non possono, comunque, essere superiori ai proventi della dismissione effettuata.

d) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni

A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, il decreto legge n. 74 del 2012 ha previsto, per gli enti colpiti dal predetto sisma, una serie di interventi urgenti nonché alcune deroghe al patto di stabilità interno.

In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012[16], prevede che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. Tale esclu-

[16] Articolo modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis), del decreto legge n. 174 del 2012.

sione opera sia per le entrate che per le spese, sia di parte corrente che di parte capitale. L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate complessivamente nei predetti tre anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.

Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, per tutti i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 2012[17], nonché per tutti i comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83[18], previa verifica da parte della regione di appartenenza dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici in parola, richiesto dallo stesso articolo 67-septies.

e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Per gli stessi comuni indicati alla precedente lettera d) è altresì disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge n. 74 del 2012[19], l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che ciascun ente può escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione, per ciascun anno.

Entro il 30 giugno del 2013 ed il 30 giugno del 2014, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario, e ai comuni interessati.

f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah

L'articolo 1, comma 283, della legge di stabilità 2013, ha previsto l'esclusione delle spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah nel limite complessivo di

---

[17] Il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 2012 è stato modificato ai sensi dell'articolo 11, commi 1-quater e 6-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

[18] Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'articolo 67-septies è stato successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3-ter, lettera a), del decreto legge n. 10 ottobre 2012, n. 174.

[19] Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis), del decreto legge n. 174 del 2012.
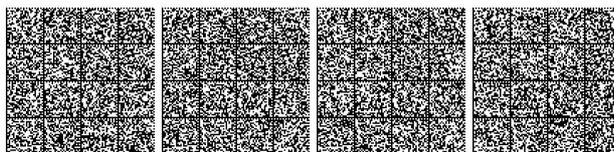
3 milioni di euro. La predetta esclusione, che opera per il solo esercizio 2013, riguarda sia le spese correnti che quelle in conto capitale.

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza[20]. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero.

Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall'ente[21].

[20] Si è pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010.
[21] Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547 del 2009.
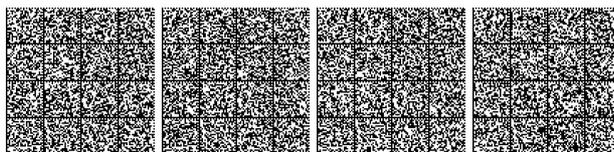
Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio.

D.1 Fondo svalutazione crediti

Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Al riguardo, si precisa che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in quanto l'importo accantonato, com'è noto, «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione vincolato, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

D.2 Fondo pluriennale vincolato

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo 36 del medesimo decreto ha previsto una sperimentazione biennale (2012-2013) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM.

Il DPCM 28 dicembre 2011 ha dettato le modalità di tale sperimentazione, fornendo altresì l'insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare dal 2014 la gestione contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Nell'ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 5.4 viene disciplinato l'istituendo Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successi-

vi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. 'potenziata' di cui all'allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilità.

Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte nell'esercizio 2013.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto di stabilità interno

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

= Accertamenti correnti 2013 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000[22] dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4 del decreto legge n. 174 e denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

Al riguardo si segnala che l'anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico") e, trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato, non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La restituzione dell'anticipazione, è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione *ex* articolo 243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali secondo le modalità indicate, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO

E.1 Contenimento del debito

L'articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non soggetti al patto di stabilità interno).

In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri[23] già in essere, non superi il 6% per l'anno

---

[22] Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

[23] Oneri per mutui precedentemente contratti, per prestiti obbligazionari precedentemente emessi, per aperture di credito stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.

2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento.

Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico.

Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

2) la percentuale annua di riduzione del debito;

3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della richiamata legge n. 183 del 2011.

Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo I alle lettere b) e d).

Resta fermo che fino all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto ad individuare le modalità attuative per l'operazione di riduzione del debito di cui al comma 3 dell'articolo 8, non opera il disposto di cui ai commi 3 e 4.

E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.

E.3 Contenimento della spesa

Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009[24], dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, pertanto, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso.

F. PATTI DI SOLIDARIETÀ

I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i Patti di solidarietà fra enti territoriali ossia il patto regionale verticale, il patto regionale orizzontale, il patto regionale verticale incentivato ed il patto nazionale orizzontale, mediante i quali gli enti territoriali possono cedersi spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Più precisamente, con il patto regionale verticale ed il patto regionale verticale incentivato, le regioni possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti.

---

24 Il decreto legge n. 78 del 2009, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Per il 2013 non è stata più riproposta la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevedeva un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità 2012 da attuare secondo le procedure previste per il patto regionale verticale (D.P.C.M. 9 agosto 2012). Per gli anni 2013 e 2014, infatti, come meglio specificato al precedente paragrafo C.6, lettera e), per i predetti enti è stata prevista l'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cui al medesimo articolo 7, comma 1-ter. In altre parole, la norma produce effetti non mediante la riduzione dell'obiettivo programmatico, come per l'anno 2012, ma mediante l'esclusione di alcune tipologie di spesa dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno.

Infine, con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà.

F.1 Patto regionale verticale

Il Patto regionale verticale – disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità 2013 – prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in conto capitale.

Il comma 138, come modificato dall'articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2013, prevede che «nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo». A tal fine, ai sensi del comma 138-bis[25], le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

25 Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Ai sensi del comma 140[26], gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Circa le modalità di invio della predetta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, si rinvia al successivo paragrafo.

Si segnala che l'articolo 1, comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, e pertanto, non è più autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

F.2 Patto regionale verticale incentivato

L'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013 ha riproposto, estendendolo anche alle province, il meccanismo del patto verticale incentivato introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali residenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di 800 milioni di euro (pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito.

Più precisamente, è previsto che a fronte dell'attribuzione alle regioni di un contributo massimo di 800 milioni di euro queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro degli 800 milioni da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220 del 2010.

Pertanto, potranno essere ceduti agli enti locali spazi per complessivi 960 milioni di euro, finalizzati a ridurre, per pari importo, il contributo richiesto agli stessi. Gli enti locali beneficiari possono utilizzare tali maggiori spazi solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti che partecipano alla spe-

[26] Come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lettera e), del decreto legge n. 225 del 2010.

rimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013.

La norma prevede, inoltre, che gli 800 milioni di euro siano attribuiti alle regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella allegata al richiamato articolo 1, comma 122, della legge di stabilità 2013 che può essere modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, entro il 30 aprile 2013, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il contributo di 800 milioni è finalizzato, per 200 milioni, alla cessione di spazi finanziari alle province e, per 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari ai comuni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine di permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 31 maggio previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato. Si ritiene, pertanto, che, salvo diversa disposizione regionale, il termine ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa essere il 30 maggio.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti effettuato con il patto regionale verticale incentivato non è più modificabile dopo il 31 maggio 2013.

Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potrà cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato. Pertanto, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, la regione dovrà aggiungere ai dati già trasmessi nel modello 4OB/13 per il patto verticale incentivato quelli relativi al patto regionale verticale, inserendo nel prospetto nuovi enti o incrementando la quota di obiettivo attribuita ai singoli enti con il patto verticale incentivato.

Con riguardo alle comunicazioni previste ai fini dell'applicazione del patto regionale verticale e del patto regionale verticale incentivato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari concessi finalizzati all'aumento dei pagamenti in conto capitale (patto regionale verticale) ovvero ai pagamenti dei residui passivi in conto capitale (patto regionale verticale incentivato).

Le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni entro il 31 ottobre (per il patto regionale verticale) ed entro il 31 maggio (per il patto regionale verticale incentivato):

- a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante);
- mediante il sistema web, utilizzando l'apposito modello 4OB/13 che si trova nell'applicazione dedicata al patto di stabilità interno *http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto*.

Entrambe le modalità di comunicazione sono necessarie al fine di perfezionare l'iter procedurale dei predetti meccanismi.

F.3 Patto regionale orizzontale

Il Patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione.

A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

I criteri e le modalità attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo.

La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono partecipare al patto regionale orizzontale. Gli enti che non effettuano alcuna comunicazione sono esclusi, pertanto, dalla compensazione.

Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Pertanto, agli enti locali che nel 2012 hanno partecipato al patto regionalizzato orizzontale sono attribuiti o recuperati, negli anni 2013 e 2014, contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2012 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2013.

Per il 2013, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari già esistenti e rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012.

Premessa, dunque, la possibilità di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il saldo obiettivo 2013 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al patto regionale verticale e/o orizzontale.

Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio del 31 ottobre, entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilità in-

terno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi "a sanatoria" ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato che, confidando nella "sanatoria a chiusura dell'esercizio", gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilità interno che si pone in contrasto con le predette disposizioni statali potrebbe pregiudicare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

F.4 Patto orizzontale nazionale

L'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il patto di stabilità interno orizzontale nazionale, in base al quale i comuni possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Più precisamente, i comuni che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 luglio 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal responsabile finanziario, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, Via XX settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante) l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013).

Entro il medesimo termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi ceduti superi l'ammontare degli spazi finanziari richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione) nel 2013 (calcolata per difetto nel 2014 e per eccesso nel 2015).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 settembre 2013, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella fase 4-A dei modelli di calcolo degli obiettivi programmatici OB/13/C5000 e OB/13/C1000 presenti nell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno *http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto*.

Per recepire la suddetta rimodulazione degli obiettivi, gli enti interessati devono accedere in variazione ai predetti modelli OB/13/C5000 e OB/13/C1000 di individuazione degli obiettivi 2013 utilizzando la funzione di "Acquisizione/Variazione Modello". In questo modo il sistema aggiornerà il saldo obiettivo finale.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Si fa presente che non è più previsto il contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato articolo 4-ter.

Si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante il patto orizzontale nazionale, sia non inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi.

A tal proposito, il modello MONIT/13 prevede la rilevazione, nella voce "PagRes", dei pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6, articolo 4-ter, del decreto legge

n. 16 del 2012. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013) non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2013, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

F.5 Patto regionale integrato

A decorrere dal 2014, opererà, ai sensi dell'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 433, della legge di stabilità 2013, il patto regionale integrato che prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conforme ai criteri contabili europei (vedi oltre), esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

La norma prevede, inoltre, che la regione o la provincia autonoma che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Il patto regionale integrato, originariamente previsto a decorrere dal 2013, è stato posticipato al 2014 in quanto non sono ancora disponibili le informazioni necessarie per poter calcolare il saldo obiettivo delle regioni coerente con i criteri europei e al netto della gestione sanità, secondo le modalità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tali informazioni saranno disponibili a partire dal 2014.

Già con l'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 il legislatore ha introdotto l'obbligo della individuazione di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, alludendo in tale ultima previsione alle regole del Sistema dei Conti europei (SEC) utilizzate per la costruzione dell'aggregato dell'indebitamento netto.

Le poste che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi. In assenza di sistematiche ed ordinarie rilevazioni dei fatti di gestione secondo le regole della competenza economica vengono assunti il momento dell'impegno o del pagamento della spesa in relazione al criterio di classificazione (competenza giuridica o cassa) che, per la specifica natura della spesa, più si avvicina alle regole europee (Sec '95).

Si ritiene, pertanto, utile fin d'ora indicare le principali modalità ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza economica (accrual), secondo il sistema Sec '95, le singole poste di bilancio, registrate dagli enti territoriali, in vista della futura introduzione del saldo eurocompatibile.

Dal lato delle spese, non sono considerate le partite finanziarie relative alle partecipazioni e ai conferimenti, ad eccezione dei conferimenti per ripiano perdite delle società partecipate, ritenuti trasferimenti a fondo perduto in conto capitale alle imprese e, quindi, registrati per cassa. Analogamente, sono registrate per cassa le spese sostenute per ripiano perdite e inserite tra gli oneri straordinari della gestione corrente, nell'ambito delle spese correnti.

Dal lato delle entrate, le sanzioni per violazione del codice della strada sono considerate come trasferimenti da famiglie, mentre le entrate per permessi da costruire sono considerate come imposte sulla produzione. Le alienazioni di titoli e di partecipazioni sono escluse dal saldo.

In base ai predetti criteri, tutti i trasferimenti, comprese le compartecipazioni, le entrate devolute, i tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come sopra descritto, sia in entrata che in uscita rilevano per cassa, mentre le entrate da imposte, comprese le entrate per permessi da costruire, vengono registrate per competenza.

Lo schema che segue riassume le riclassificazioni appena descritte.

SALDO EURO COMPATIBILE

SPESE			IMPEGNI	PAGAMENTI (competenza+residui)
a	+	**TITOLO I**	x	
b	-	Trasferimenti correnti	x	
c	+	Trasferimenti correnti		x
d	-	Oneri straordinari della gestione corrente (oneri diversi dai consumi intermedi)	x	
e	+	Oneri straordinari della gestione corrente (oneri diversi dai consumi intermedi)		x
f	-	Imposte e tasse	x	
g	+	Imposte e tasse		x
h=a-b+c-d+e-f+g		**TOTALE TITOLO I**		
i	+	**TITOLO II**		X
l	-	Acquisizione di titoli		X
m	-	Partecipazioni azionarie		X
n	-	Conferimenti di capitali NON per ripiano di perdite		X
o	-	Concessione crediti e anticipazioni		X
p=i-l-m-n-o		**TOTALE TITOLO II**		
		TOTALE SPESE		

ENTRATE			CERTAMEI	INCASSI (competenza+residui)
q	+	**TITOLO I**	X	
r	-	Compartecipazioni tributi	X	
s	+	Compartecipazioni tributi		X
t	-	Entrate devolute (fondo sperimentale di riequilibrio)	X	
u	+	Entrate devolute (fondo sperimentale di riequilibrio)		X
v	-	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	X	
z	+	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		X
aa=q-r+s-t+u-v+z		**TOTALE TITOLO I**		
ab	+	**TITOLO II**		X
ac	+	**TITOLO III**	X	
ad	-	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni (comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada)	X	
ae	+	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni (comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada)		X
af	-	Proventi diversi	X	
ag	+	Proventi diversi		X
ah=ac-ad+ae-af+ag		**TOTALE TITOLO III**		
		TOTALE ENTRATE CORRENTI		
ai	+	**TITOLO IV**		X
al	-	Entrate da permessi da costruire		X
am	+	Entrate da permessi da costruire	X	
an	-	Alienazione di titoli		X
ao	-	Riscossione crediti		X
ap=ai-al+am-an-ao		**TOTALE TITOLO IV**		
		Totale entrate		

F.6 Tempistica

Patto regionale verticale incentivato

- entro il **30 aprile:** le regioni che partecipano al patto possono modificare la tabella allegata all'articolo 1 comma 122 della legge di stabilità 2013 ai fini della distribuzione del contributo di 800 milioni di euro;

- la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entità dei pagamenti che può effettuare nel corso dell'anno, si ritiene pertanto, salvo diversa disposizione regionale, che questo possa essere posto pari all'ultima data utile per l'applicazione del patto incentivato, ossia al **30 maggio**;

- entro il **31 maggio:** la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto orizzontale nazionale

- entro il **15 luglio**: il comune che prevede di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, l'entità degli spazi finanziari che è disposto a cedere;

- entro il **15 luglio**: il comune che prevede di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, spazi finanziari di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale;

- entro il **10 settembre**: il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Patto regionale verticale

- entro il **15 settembre**: l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entità dei pagamenti che può effettuare nel corso dell'anno;
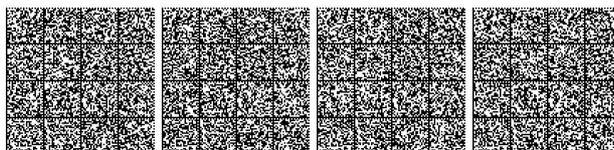
- entro il **31 ottobre**: regione e province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

- entro il **31 ottobre**: la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Patto regionale orizzontale

- entro il **15 ottobre**: i comuni e le province comunicano alle regioni e province autonome l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (acquisire) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (cessione) dei medesimi nel biennio successivo;

- entro il **31 ottobre**: la regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno;

- entro il **31 ottobre**: la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

	30-apr	30-mag	31-mag	15-lug	10-set	15-set	15-ott	31-ott
Patto regionale verticale incentivato	Termine per modificare la tabella allegata all'art. 1, c. 122, L. stabilità 2013 (distribuzione del contributo di 800 milioni di euro).	Gli enti locali comunicano alle regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano.	La regione comunica al MEFgli spazi finanziari ceduti ad ogni ente locale.					
Patto orizzontale nazionale				I comuni comunicano al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquisire.	Il MEF aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo.			
Patto regionale verticale						L'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome,l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano.		Le regioni e province autonome comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi.
Patto regionale orizzontale							L'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entità degli spazi finanziari disposto a cedere/acquisire.	Le regioni comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi.

G. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2013 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.

A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma.

In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 439, della legge di stabilità 2013, che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 19 del richiamato articolo 31, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilità interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*, appositamente previsto per il patto di stabilità interno.

In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.

Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrerà modificare, nel sistema, i dati relativi al primo semestre.

H. CERTIFICAZIONE

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilità interno (articolo 31, commi 20 e 20-bis, della legge

n. 183 del 2011, come modificati dall'articolo 1, commi 445 e 446, della legge n. 228 del 2012).

A tal fine gli enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema in sede di monitoraggio semestrale del patto, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a questa Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento.

H.1 Prospetti allegati alla certificazione

Gli enti che, in base alla predetta certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno trasmettono, altresì, un prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente[27].

Inoltre, l'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,[28] convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari, concessi nell'ambito del patto di stabilità interno orizzontale nazionale, sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. In mancanza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L'eventuale differenza tra l'ammontare degli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale e l'ammontare dei pagamenti di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti in sperimentazione, di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2012,

---

[27] Articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011.

[28] Come modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 437, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

con imputazione all'esercizio 2013) viene altresì recuperata attraverso una modifica peggiorativa, di pari importo, del saldo obiettivo programmatico.

Si segnala che la predetta certificazione e il citato prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziario validamente costituito.

Si sottolinea che la richiamata documentazione priva di una delle citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Si sottolinea che non possono essere inviate documentazioni diverse da quelle prodotte dal sistema web *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*.

H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario *ad acta*

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno.

Il novellato comma 20 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (trattate diffusamente nel paragrafo I).

Una delle innovazioni più significative introdotte dalla legge di stabilità 2013 è contenuta nella nuova formulazione del comma 20 dell'articolo 31, laddove prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno e l'ente è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario *ad acta* attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26.

Fatta eccezione per le fattispecie prevista dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge 183 del 2011 non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario *ad acta*.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011.

In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario *ad acta* provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta.

H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

Il comma 446 dell'articolo unico della legge n. 228 del 2012 ha introdotto all'articolo 31 il comma 20-bis, il quale stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio saldo finanziario rispetto all'obiettivo programmatico assegnato. Giova ribadire che l'ente locale, ai sensi del precitato comma 29 dell'articolo 31, è tenuto ad inviare un nuova certificazione anche in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità di cui al comma 28 dell'articolo 31.

In sintesi, la certificazione deve essere rinviata anche oltre il termine dei predetti sessanta giorni solo qualora sussistano le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già attestato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c. in caso di rispetto del patto di stabilità interno, la nuova certificazione, a differenza della precedente, attesti, per giustificati motivi, la conformità dei dati a quelli del conto consuntivo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i predetti termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

Infine, si rammenta che, ai sensi del comma 32 dell'articolo 31, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno possono essere modificati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina.

I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo** in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno"*)*, articolo 2 (denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province").

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno è effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201[29], e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013.

Da ultimo, si precisa che, nel caso di irrogazione della sanzione per lo sforamento del patto di stabilità interno 2011, con le modalità previste dal comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 – nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 –, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso

[29] Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

b) Il **limite agli impegni per spese correnti** che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2013, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2012, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione).

Qualora la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente in attuazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non può essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto.

c) Il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui

rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:

1) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;

2) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale;

3) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2012 non può ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e così via.

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

d) Il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto[30]. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

[30] Preme sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009.
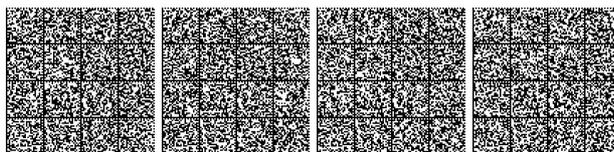
Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge.

Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112[31] e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento.

In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 – per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma[32].

Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto già affermato nella circolare n. 15 del 2010 dello scrivente, in ordine alla riconducibilità alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante;

e) la **riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009). Pertanto, a titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto nel 2013 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola debba essere applicata nel seguente modo:

- l'indennità y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2009 è pari a: $y = x – 30\% x$, dove x è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2008;
- l'indennità z spettante nel 2014 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2013 è pari a: $z = y - 30\% y$, dove y è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2010.

---

[31] Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133.
[32] Si rinvia sul punto – in ordine alle modalità applicative della disposizione – alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.

Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso «all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che – anche secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 – si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.

Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2013 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2014 e così via.

Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di cui all'articolo 77-bis, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposta dalla lettera e) del novellato comma 26, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.

I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi.

In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

L'elusione delle regole del patto di stabilità interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.

Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.

Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso.

In particolare, il comma in parola assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle u-

scite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive – il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:
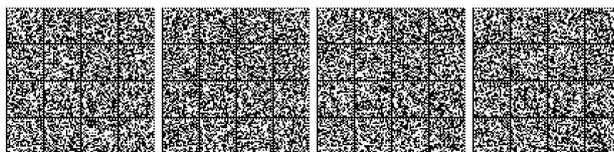
1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;

2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

A titolo di esempio, una comune modalità di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al Titolo II della spesa, così come vanno contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore.

Peraltro, l'impropria gestione delle cosiddette 'partite di giro' non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto di stabilità si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una Pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

I.4 L'attività di controllo della Corte dei conti

Il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del 2009.

Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali.

L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo già previsto per tali enti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005.

Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo del-

la Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente».

In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3).

In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, comma 3).

Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011, per gli amministratori e per il responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato conseguito artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del patto (Par I.3).

Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l'intervento normativo descritto, operato dal decreto legge n. 174 del 2012, ha richiesto la abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 3, comma 1-bis, decreto legge n. 174 del 2012).

Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono state sostanzialmente riproposte in forma più puntuale nel comma 3 dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno».

Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio dell'intervento normativo operato dal decreto legge n. 174 del 2012 in materia di controlli esterni, dall'altro alla logica del meccanismo delle norme sul patto, che la Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto dal predetto articolo 148-bis, accertato il mancato rispetto degli
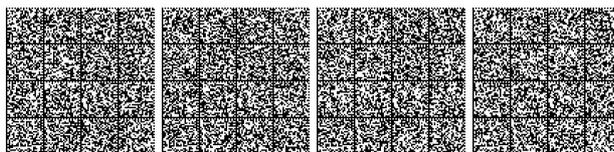
obiettivi, l'ente interessato è tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427 del 2009, come ribadito con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilità interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo.

Infine, si segnala la delibera n. 903 del 9 novembre 2012 adottata dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla luce delle disposizioni di nuova introduzione descritte, fornendo una serie di indicazioni utili per una corretta predisposizione dei documenti contabili, allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli dell'indebitamento.

Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di mancata applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, la delibera precisa – come già segnalato nel par. I.3 – che «le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma».

Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la citata delibera, nel ribadire quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge n. 78 del 2009[33], precisa che «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, […] oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, […] deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno e, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio, allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario».

L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL PATTO 2013-2015

Anche quest'anno sono riportati – quali allegati alla presente Circolare – gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul sito web.

- Allegati OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 per l'individuazione degli obiettivi 2013-2015 per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti.
- Allegato ACCESSO WEB/13 fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema *web.*

M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di stabilità interno potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo *pattostab@tesoro.it*;

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente Circolare), all'indirizzo *assistenza.cp@tesoro.it*. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

[33] Secondo cui «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Su questa scia s'inserisce anche la modifica dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera f, del decreto legge n. 174 del 2012, secondo cui il responsabile del servizio finanziario dell'ente locale è tenuto altresì «alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica».

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: *drgs.igop.ufficio14@tesoro.it*;

d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail *protezionecivile@pec.governo.it* e *Ufficio.ABI@protezionecivile.it*.

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali

Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet: *http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/*.

Roma, 7 febbraio 2013

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO
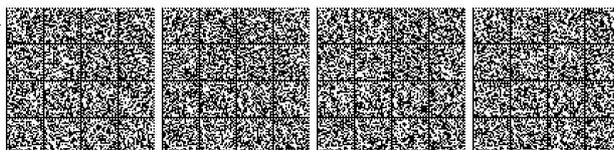
All. OB/13/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

PROVINCE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Fase	Voce			
FASE 1		**Anno 2007**	**Anno 2008**	**Anno 2009**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
				Media
FASE 1	**MEDIA delle spese correnti (2007-2009)** [1]			**0**
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**18,8%**	**18,8%**	**18,8%**
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)		0	0
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI** (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	19,8%	19,8%	19,8%
		(s)	(t)	(u)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI** (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-B (Virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI** (comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
		Anno 2013		
FASE 3-C	**RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"** (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	**0**		
		(ah)		
		Anno 2013		
FASE 4 (anno 2012)	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [2] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(al)		
FASE 4 (anno 2012)	**PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"** [2] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012			
		(ax)		
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4 (anno 2012)	**PATTO REGIONALE "Orizzontale"** [3] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ay)	(am)	(an)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4 (anno 2012)	**SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE** (fase 4)	**0**	**0**	**0**
		(ao)= (ab)+(ae)+(al)+(ax)+(ay)-(ah)	(ap)= (ac) +(af) +(am)	(aq)= (ad)+(ag)+(an)
		Anno 2013		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010			
		(ar)		
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
	SALDO OBIETTIVO FINALE	**0**	**0**	**0**
		(as)=(ao)-(ar)	(at)=(ap)	(au)=(aq)

Legenda

Cella editabile

Cella valorizzata automticamente

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[1] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

[2] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo).

[3] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
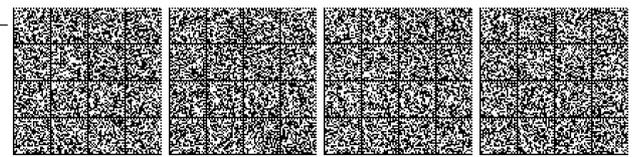
All. OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Fase	Voce			
FASE 1		**Anno 2007**	**Anno 2008**	**Anno 2009**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
				Media
FASE 1	**MEDIA delle spese correnti (2007-2009)** [1]			**0**
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**14,8%**	**14,8%**	**14,8%**
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)		0	0
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI** (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	15,8%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI** (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-B (Virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI** (comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
		Anno 2013		
FASE 3-C	**RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"** (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)			
		(ah)		
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4-A	**PATTO NAZIONALE "Orizzontale"** [2] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012			
		(al)	(am)	(an)
		Anno 2013		
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [3] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ao)		
		Anno 2013		
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"** [3] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012			
		(ax)		
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Orizzontale"** [4] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ay)	(ap)	(aq)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4-B	**SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE** (fase 4)	**0**	**0**	**0**
		(ar)= (ab)+(ae) +(al)+(ao)+(ax)+(ay)-(ah)	(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap)	(at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq)
		Anno 2013		
FASE 5	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO** ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010			
		(au)		
		Anno 2013		
FASE 5	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO** Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012			
		(av)		
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
	SALDO OBIETTIVO FINALE	**0**	**0**	**0**
		(az)=(ar)-(au)-(av)	(ba)=(as)	(bb)=(at)

Legenda

Cella editabile

Cella valorizzata automticamente

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[1] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

[2] Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

[3] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)

[4] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

All. OB/13/C1000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione compresa tra 1.001 e 5000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Fase	Voce			
FASE 1		**Anno 2007**	**Anno 2008**	**Anno 2009**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
FASE 1				**Media**
FASE 1	**MEDIA delle spese correnti (2007-2009)** [(1)]			**0**
				(d)=Media(a;b;c)
FASE 1		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**12,0%**	**14,8%**	**14,8%**
		(e)	(f)	(g)
FASE 1		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
FASE 2		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, d**i cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) [(2)]		0	0
		(m)	(n)	(o)
FASE 2		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI** (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	13,0%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) [(2)]	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI** (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
FASE 3-B (Virtuosi)		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-B (Virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI** (comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
FASE 3-C		**Anno 2013**		
FASE 3-C	**RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"** (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)			
		(ah)		
FASE 4-A		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4-A	**PATTO NAZIONALE "Orizzontale"** [(3)] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012			
		(al)	(am)	(an)
FASE 4-B		**Anno 2013**		
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [(3)] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ao)		
FASE 4-B		**Anno 2013**		
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"** [(3)] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012			
		(ax)		
FASE 4-B		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Orizzontale"** [(4)] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ay)	(ap)	(aq)
FASE 4-B		**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 4-B	**SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE** (fase 4)	**0**	**0**	**0**
		(ar)= (ab)+(ae) +(al)+ (ao)+(ax)+(ay)-(ah)	(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap)	(at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq)
FASE 5		**Anno 2013**		
FASE 5	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO** ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010			
		(au)		
FASE 5		**Anno 2013**		
FASE 5	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO** Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012			
		(av)		
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
	SALDO OBIETTIVO FINALE	**0**	**0**	**0**
		(az)=(ar)-(au)-(av)	(ba)=(as)	(bb)=(at)

Legenda

Cella editabile

Cella valorizzata automticamente

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[(1)] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

[(2)] Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

[(3)] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)

[(4)] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

ALLEGATO ACCESSO WEB/13

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 183 del 2011, che disciplinano le regole del patto di stabilità interno (individuazione obiettivi, monitoraggio, certificazione etc.) è stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il patto di stabilità interno, a cui si accede mediante l'indirizzo *http://pattostabilitainterno.tesoro.it* (senza accenti), attivo dal lunedì al venerdì (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA APPLICAZIONE WEB

Gli enti che non hanno l'utenza per accedere al sito *http://pattostabilitainterno.tesoro.it* potranno inviare la richiesta di accesso utilizzando un'apposita funzione disponibile sulla *home page* del citato sito*,* che prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati
b. codice fiscale
c. ente di appartenenza
d. recapito telefonico
e. indirizzo e-mail utente

Modalità di accesso

Il Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilità Interno" è stato realizzato utilizzando la tecnologia web, ed è direttamente accessibile dall'indirizzo *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*.

Il sito web permette di accedere ad una duplice gestione del Patto di Stabilità Interno: dal link "Patto di stabilità 2011 e anni precedenti" in basso a sinistra della pagina iniziale è possibile accedere alla gestione del Patto di Stabilità dell'anno 2011 e degli anni precedenti; dal link "Patto di stabilità 2012 e anni successivi" (in basso a destra della pagina iniziale) è possibile accedere alla gestione del Patto di Stabilità 2012 e a quelli degli anni successivi.

L'Applicativo per la gestione del Patto di Stabilità 2011 e degli anni precedenti supporta i browser Internet Explorer 6 e superiori e Netscape 7, l'applicativo per la gestione del Patto di Stabilità 2012 e degli anni successivi supporta tuti i principali browser (Internet Explorer 8 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva basterà selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L'accesso al Sistema Informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente).

Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al "Patto di Stabilità", possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: *http://pattostabilitainterno.tesoro.it* cliccando sul link *Richiesta Nuova Utenza*.
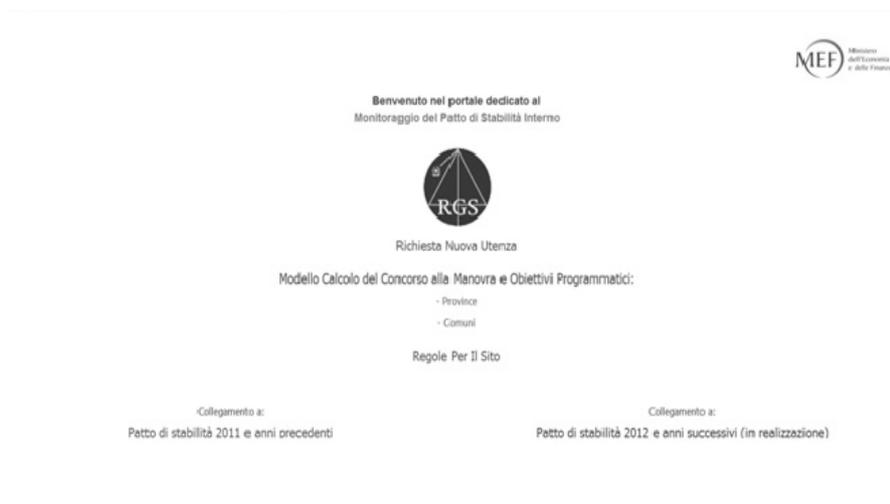
Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).Alla conferma, il Sistema invia, all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza, una e-mail contenente gli estremi della richiesta e la user-ID (nome utente) e la password necessaria per accedere al sistema web. Sarà cura dell'ente trasmettere le credenziali di accesso all'utente che ne ha fatto richiesta.

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Nel compilare il modulo in questione, oltre alle informazioni su nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico e recapito di posta elettronica, alla voce Ente di appartenenza cliccare su Seleziona, poi, nella finestra successiva alla voce Ente inserire i primi tre caratteri del nome del proprio comune e cliccare su Ricerca, si aprirà una piccola finestra in basso in cui appaiono tutti i nomi dei comuni che iniziano per quelle lettere, selezionare il nome del proprio comune e cliccare su Conferma. A questo punto lo stesso nome insieme alla provincia di appartenenza verranno visualizzati automaticamente nel modulo di richiesta utenza.

Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – m in modo univoco – l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.

Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche

Dato il costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Patto di Stabilità", si sottolinea l'importanza di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo *assistenza.cp@tesoro.it*, le seguenti informazioni:

- eventuali utenze in disuso, cioè nomi utenti che andrebbero disabilitati (es. perché non lavorano più nell'ufficio dove ci si occupa del "Patto di Stabilità");

- variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico).

Modello in formato Excel degli obiettivi programmatici 2013-2015

Come ausilio per gli enti, nel sito web citato *http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto*, è disponibile anche il modello in formato excel che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2013-2015. Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l'immissione dei dati, l'applicazione excel esegue tutte le operazioni necessarie per determinare il concorso alla manovra per gli anni 2013-2015 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. Questo file excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato tramite e-mail allo scrivente. I dati del "Patto di Stabilità" dovranno essere inviati, secondo le scadenze previste, esclusivamente tramite il Sistema web.

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).

Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

a. il Sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente;

b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;

c. la password deve essere composta da almeno cinque caratteri alfanumerici in minuscolo e non può essere uguale al nome utente;

d. la password deve essere mantenuta riservata;

e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina del nome utente;

f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (reset password) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e il comune di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

Sicurezza

Per la gestione del Patto di Stabilità del 2011 e anni precedenti, al fine di garantire un maggior livello di sicurezza, nelle fasi di "Acquisizione modello", "Variazione modello" e "Cancellazione modello", prima di digitare "Conferma" verrà richiesto all'utente l'inserimento di un codice PIN, scelto dall'utente stesso secondo i criteri sotto riportati e mantenuto riservato:

a. il PIN deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 caratteri alfanumerici (cioè necessariamente un insieme di lettere e numeri con all'interno almeno un numero) ed è diverso dalla password di accesso al sito web;

b. il PIN deve essere mantenuto riservato;

c. il PIN ha una durata di 180 giorni;

Qualora l'utente abbia dimenticato il PIN, può richiederne il reset tramite mail all'indirizzo *assistenza.cp@tesoro.it* .

Per la gestione del Patto di Stabilità del 2011 e per quella degli anni successivi non è implementato il codice PIN per le funzioni di "Acquisizione modello", "Variazione modello" e "Cancellazione modello", il livello di sicurezza garantito rimane.

Help Desk

Le funzionalità del Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilità Interno" ed il loro utilizzo, sono descritte nel "Manuale Utente" (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all'interno del sito web dopo essersi autenticati) e scaricabile dall'applicazione stessa.
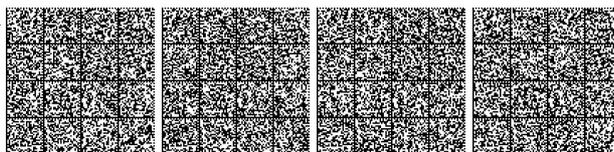
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: *assistenza.cp@tesoro.it* per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità – richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il comune di appartenenza; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 6 o superiore, Netscape 7.0 per la gestione degli anni precedenti al 2011; internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome per la gestione degli anni dal 2012 in poi) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del "Patto di Stabilità": non gestisce il dominio del sito web del "Patto di Stabilità".

L'applicativo "Patto di Stabilità" funziona correttamente al seguente indirizzo: *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*/Patto come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L'applicativo "Patto di Stabilità" funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

• l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire Internet Explorer e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere Internet Explorer. Riaprire di nuovo l'applicativo "Patto di Stabilità" con Internet Explorer all'indirizzo : *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*. Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari di-

versi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.

• Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.

• Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.

• Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di stabilità interno" prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al Sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilità del certificato.

Cliccando su "Sì" si accede al Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilità Interno" le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.

13A06691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Nomina del Conservatore del registro delle imprese.

La Giunta della Camera di Commercio di Rimini, con deliberazione n. 65 del 30 luglio 2013, ha nominato, a far data dal 3 settembre 2013, Conservatore del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 580/1993, il dott. Giuseppe Mazzarino (Dirigente a tempo determinato dell'Ente, a cui è stata assegnata l'Area Amministrazione del sistema produttivo e regolazione del mercato).

13A06807

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 agosto 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Misure di contrasto all'omicidio, alla pedopornografia, alla violenza sessuale, alla pedofilia, agli atti persecutori".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede nazionale dell'Associazione "Legittima Difesa", Via Appia Nuova n. 612, int. 1 - 00179 Roma – Tel. fax 06.7827578 - monica.nassisi@gmail.com

13A06869

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicazione di avvenuta adozione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma.

In data 10 luglio 2013 con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Il testo integrale è consultabile sul sito web della Lega italiana per la lotta contro i tumori all'indirizzo http://www.lilt.it.

13A06692

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione della Società «CSI S.p.a.», in Bollate, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 16 luglio 2013, la Società «CSI S.p.A.» con sede operativa a Bollate (MI) viale Lombardia, 20, è stata designata Organismo Notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

Procedure:

Valutazione di conformità;

Ispezione straordinaria;

Ispezione intermedia;

Ispezione periodica;

Rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 17 giugno 2017.

13A06693

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-185) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00